Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 26 marzo 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il giorno 12 marzo 1980 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jorge Barraza Ibarra, ambasciatore di El Salvador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(2786)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **829**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto interministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18;

Veduto il decreto interministeriale 2 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1979, registro n. 66, foglio n. 149, con il quale si è provveduto a rettificare il numero dei posti indicati nella tabella *B* allegata al citato decreto interministeriale 31 luglio 1978, nel senso che tale tabella si intende sostituita dalla tabella *B*-1 unita allo stesso decreto interministeriale 2 luglio 1979;

Veduta la richiesta dell'Università di Bologna in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare della necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare il posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ostetricia e ginecologia veterinaria (per il centro di fecondazione artificiale) posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 830.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro (L'Aquila) e ne viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 831.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Palazzo San Gervasio.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Palazzo San Gervasio (Potenza) e ne viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 832.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Lamezia Terme.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, sol quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Lamezia Terme (Catanzaro), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 833.

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in San Donato Milanese.

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in San Donato Milanese (Milano), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1980
Registro n. 23 *Istruzione, foglio n.* 117

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 6 novembre 1978, concernente il rinnovo del suddetto comitato;

Vista la comunicazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G. commercio, relativa alla sostituzione del dirigente generale dott. Fernando Cantile, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con il dott. Giovanni Nasi;

Considerata l'opportunità di provvedere alla modifica della composizione del comitato predetto;

Decreta:

Il dott. Giovanni Nasi, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è chiamato a far parte quale membro effettivo del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli, in sostituzione del dott. Fernando Cantile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1979
Registro n. 40 *Commercio estero, foglio n.* 170

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1980.

Autorizzazione alla società « Eldaco Auditing Italia - S.a.s. del dott. Umberto Pirrera & C. », in Genova, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Eldaco Auditing Italia - S.a.s. del dott. Umberto Pirrera & C. », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Eldaco Auditing Italia - S.a.s. del dottor Umberto Pirrera & C. », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2451)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.
Abilitazione all'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 12 luglio 1979, con la quale l'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale con sede in Ancona, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.);

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 9 luglio 1979 dalla camera di commercio di Ancona;

Vista la nota del 20 giugno 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) da parte del predetto Istituto;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge numero 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

L'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, con sede in Ancona, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitato, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.
Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso ditta Primo Valenti di Carpi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale:

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Visto il verbale dell'assemblea degli iscritti alla cassa di soccorso ditta Primo Valenti di Carpi (Modena), tenutasi il 6 luglio 1979 da cui risulta che l'assemblea medesima ha accettato le dimissioni del cav. Celestino Boni per motivi di salute dalla carica di commissario liquidatore;

Vista la proposta di designazione fatta dall'assemblea medesima nella persona dell'avv. Vittorino Morselli in qualità di commissario liquidatore in sostituzione del cav. Celestino Boni, dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vittorino Morselli è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso ditta Primo Valenti di Carpi (Modena), in sostituzione del cav. Celestino Boni.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2314)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consortile di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Vista la nota n. 607 del 7 agosto 1979, con la quale il sig. Luciano Biggio, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consortile di La Spezia ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Paolo Pieroni è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della Azienda trasporti consortile di La Spezia, in sostituzione del sig. Luciano Biggio, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2313)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della legge citata, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il sig. Giuseppe Sacchi, commissario liquidatore della cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati di Pavia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Pietro Coscia è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda servizi municipalizzati di Pavia, in sostituzione del sig. Giuseppe Sacchi.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni (Villaggio Italia).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Celi Oreste, con sede in Terni (Villaggio Italia);

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979, 6 ottobre 1979 e 7 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni (Villaggio Italia), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2762)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978, 8 febbraio 1979, 12 aprile 1979, 13 luglio 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Udito il parere della commissione regionale per l'impiego;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silti - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2763)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società S.p.a. Covalca plastici di Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca plastici di Pomezia (Roma), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Rossano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Rossano (Cosenza) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 febbraio 1978, 27 ottobre 1978, 14 marzo 1979, 15 marzo 1979, 26 aprile 1979 e 27 aprile 1979 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza), per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 febbraio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2765)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Apis S.r.l. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2764)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone, in Monfalcone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia);

Visti i decreti ministeriali 30 aprile 1978, 2 maggio 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 28 ottobre 1978, 24 febbraio 1979, 26 giugno 1979, 15 settembre 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 agosto 1977 al 17 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Si.Mo. - Siderurgica Monfalcone di Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2759)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979, 19 aprile 1979 e 19 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 28 gennaio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione di una proroga semestrale del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma, è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2760)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 1° agosto 1979 e 30 ottobre 1979 di concessione per ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2761)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. *Olivetti & C.*, in Ivrea, *stabilimenti di* Ivrea e Scarmagno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Udito il parere della commissione regionale per lo impiego;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1980 al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2758)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6941, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1915, registro n. 170 D.A., foglio n. 198, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Foggia;

Visti i regi decreti 17 gennaio 1929, n. 16384, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1929, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 164 e 6 maggio 1935, n. 2992, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 226, con i quali furono approvati rispettivamente il primo e il secondo elenco suppletivo della provincia suddetta:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1965, n. 3881, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1965, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 158, con il quale è stato cancellato dal succitato elenco principale delle acque pubbliche il lago di Varano, in considerazione delle sue caratteristiche di bene appartenente al demanio marittimo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, n. 2702/61, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1972, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 29 e 11 febbraio 1976, n. 583, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 2, con i quali sono stati approvati rispettivamente il terzo, il quarto e il quinto elenco suppletivo della suddetta provincia di Foggia;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia redatto dal provveditorato alle opere pubbliche di Bari - ufficio statale di Foggia;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dell'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche di Bari designato per la provincia di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

SCHEMA DEL SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o Sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente Montuccio	Località Montuccio (foglio 1, particelle 11-12)	Accadia	Tutta la portata	

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Variazione alla composizione del settimo e del terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Oristano ed istituzione del nono e del decimo distretto censuario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1975, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio della provincia di Oristano e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 23 marzo 1979, n. 14, con la quale è stato ricostituito il comune di Curcuris mediante distacco dal comune di Ales, della provincia di Oristano;

Vista la legge regionale 23 marzo 1979, n. 15, con la quale è stato ricostituito il comune di Soddì mediante distacco dal comune di Ghilarza, della provincia di Oristano;

Considerato che il comune di Curcuris — per essere formato da territori provenienti dal comune di Ales, appartenente al settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Oristano — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Considerato che il comune di Soddì — per essere formato da territori provenienti dal comune di Ghilarza, appartenente al terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Oristano — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Tenuto presente che la provincia di Oristano è stata ripartita in otto distretti censuari ed il settimo distretto con sede della commissione censuaria distrettuale nel comune di Ales ed il terzo distretto con sede della commissione censuaria distrettuale nel comune di Ghilarza sono costituiti ciascuno da dodici comuni amministrativi, numero limite consentito dalle disposizioni contenute nell'ultimo comma del precitato art. 16;

Ritenuta la necessità di provvedere alla divisione dei predetti settimo e terzo distretti censuari in quattro distinti distretti, al fine di inserire i comuni di Curcuris e Soddì;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3597 del 19 dicembre 1979, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Oristano viene diviso in due distinti distretti censuari, così che il settimo distretto risulta costituito dai seguenti sei comuni:

Ales, Curcuris, Masullas, Morgongiori, Pompù, Siris.

Sede della commissione: Ales.

E' istituito il nono distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Oristano, costituito dai seguenti sette comuni:

Baradili, Baressa, Gonnosnò, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Simala, Sini.

Sede della commissione: Baressa.

Il terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Oristano viene diviso in due distinti distretti censuari, così che il terzo distretto risulta costituito dai seguenti sette comuni:

Bauladù, Boroneddu, Ghilarza, Milis, Paulilatino, Soddì, Tadasuni.

Sede della commissione: Ghilarza.

E' istituito il decimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Oristano, costituito dai seguenti sei comuni:

Ollastra Simaxis, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu, Zerfaliù.

Sede della commissione: Simaxis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: Reviglio

(2732)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 12 maggio 1980 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

provincia di Belluno: Auronzo di Cadore, Falcade, Feltre, Ponte nelle Alpi;

provincia di Caserta: Alvignano, Maddaloni, Piedimonte Matese, San Cipriano d'Aversa;

provincia di Catanzaro: Crotone, Vibo Valentia;

provincia di Cosenza: Acri, Amantea, Cariati, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Cetraro, Corigliano Calabro, Cosenza, Lago, Luzzi, Morano Calabro, Paola, Rocca Imperiale, Rogliano, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Verbicaro;

provincia di Palermo: Castelbuono;

provincia di Siena: Poggibonsi;

provincia di Torino: Bollengo;

provincia di Vercelli: Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: Reviglio

(2729)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Integrazione della composizione del primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali ed il successivo decreto ministeriale 1° aprile 1976, emanati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 23 marzo 1979, n. 17, con la quale è stato istituito il comune di Loiri Porto San Paolo comprendente i territori delle frazioni di Azzanì, Azzanidò, Loiri, Enas, Monte Littu, Porto San Paolo, Santa Giusta, Trudda, Vaccileddi e Zappali già appartenenti al comune di Tempio Pausania, della provincia di Sassari;

Considerato che lo stesso comune di Loiri Porto San Paolo, per essere formato da territori provenienti dal comune di Tempio Pausania, appartenente al primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari, presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3601 del 19 dicembre 1979, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Loiri Porto San Paolo è inserito nel primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, La Maddalena, Loiri, Porto San Paolo, Luogosanto, Palau, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

Sede della commissione: Tempio Pausania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2730)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Integrazione della composizione del secondo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 23 marzo 1979, n. 16, con la quale è stato istituito il comune di Golfo Aranci comprendente i territori della frazione di Golfo Aranci, già appartenente al comune di Olbia della provincia di Sassari;

Vista la legge regionale 23 marzo 1979, n. 18, con la quale è stato istituito il comune di Sant'Antonio di Gallura, comprendente i territori della frazione di Sant'Antonio, già appartenente al comune di Calangianus, della provincia di Sassari;

Considerato che gli stessi comuni di Golfo Aranci e Sant'Antonio di Gallura per essere formati da territori provenienti dai comuni di Olbia e Calangianus, appartenenti al secondo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari presentano analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3600 del 19 dicembre 1979, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Golfo Aranci ed il comune di Sant'Antonio di Gallura sono inseriti nel secondo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dieci comuni:

Arzachena, Berchidda, Calangianus, Golfo Aranci, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Sant'Antonio di Gallura, Telti.

Sede della commissione: Olbia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2731)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Integrazione della composizione del primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 28 novembre 1977, n. 28, con la quale è stato istituito il comune di San Ferdinando comprendente i territori della frazione di San Ferdinando già appartenente al comune di Rosarno, della provincia di Reggio Calabria;

Considerato che lo stesso comune di San Ferdinando — per essere formato da territori provenienti dal comune di Rosarno, appartenente al primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Reggio Calabria — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3598 del 19 dicembre 1979, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di San Ferdinando è inserito nel primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Reggio Calabria, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Candidoni, Gioia Tauro, Melicucco, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Taurianova, Terranova Sappo Minulio.

Sede della commissione: Rosarno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2734)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Integrazione della composizione del nono distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 28 giugno 1974, n. 18, con la quale è stato istituito il comune di Masainas comprendente i territori della frazione di Masainas con gli stazzi circostanti Cannigonis, Is Cuccus, Is Muronis, Is Solinas e minori isolati già appartenenti al comune di Giba, della provincia di Cagliari;

Considerato che lo stesso comune di Masainas — per essere formato da territori provenienti dal comune di Giba, appartenente al nono distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3599 del 19 dicembre 1979, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Masainas è inserito nel nono distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti undici comuni:

Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Gonnesa, Masainas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias.

Sede della commissione: Carbonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2735)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Variazione alla composizione del settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Potenza ed istituzione dell'undicesimo distretto censuario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 8, con la quale è stato istituito il comune di Paterno comprendente i territori della frazione di Paterno già appartenente al comune di Marsico Nuovo della provincia di Potenza;

Considerato che lo stesso comune di Paterno — per essere formato da territori provenienti dal comune di Marsico Nuovo, appartenente al settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Potenza — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Tenuto presente che la provincia di Potenza è stata ripartita in dieci distretti censuari e che il settimo distretto con sede della commissione censuaria distrettuale nel comune di Marsico Nuovo è costituito da dodici comuni amministrativi, numero limite consentito dalle disposizioni contenute nell'ultimo comma del precitato art. 16;

Ritenuta la necessità di provvedere alla divisione del predetto settimo distretto censuario in due distinti distretti, al fine di inserire il comune di Paterno;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3596 del 19 dicembre 1979, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Potenza viene diviso in due distinti distretti censuari, così che il settimo distretto risulta costituito dai seguenti sette comuni:

Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Paterno, Sarconi, Tramutola.

Sede della commissione: Marsico Nuovo.

E' istituito l'undicesimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Potenza, costituito dai seguenti 6 comuni:

Calvera, Carbone, Castronuovo Sant'Andrea, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Spinoso.

Sede della commissione: San Chirico Raparo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2733)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Roy Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 7 settembre 1979 e 9 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento), è prolungata all'11 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 7 settembre 1979, 9 settembre 1979 e 6 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 all'11 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roy Ski di Mori (Trento), è prolungata all'11 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2903)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 4 maggio 1979, 5 maggio 1979 e 21 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 maggio 1978 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress di Napoli-Barra, è prolungata all'11 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 19 marzo 1979, 11 giugno 1979, 10 settembre 1979 e 13 dicembre 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Brindisi per il completamento dello impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2900)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 10 aprile 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 5 settembre 1978, 14 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 1° giugno 1979, 10 settembre 1979 e 13 dicembre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola a favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 20 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2901)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pistoia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

portabagagli operanti nel comune di Montecatini Terme: 21ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 326.000 mensili;

mattazione e scuoiatura: 16ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 232.000 mensili;

trasporto merci per conto terzi:

autotrasportatori, trattoristi e escavatoristi: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2796)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1980.

Ammissione d'ufficio alla quotazione presso la borsa valori di Milano delle azioni della S.p.a. Italmobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, lettera *d*), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 669 del 24 marzo 1980, con la quale è stata disposta, sentiti gli amministratori della società e previo parere favorevole della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano, l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Milano, delle azioni della S.p.a. Italmobiliare;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera n. 669 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, sono rese esecutive:

« A termini dell'art. 3, lettera *d*), sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, le azioni della S.p.a. Italmobiliare, con sede in Milano, sono ammesse alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Milano, con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento ministeriale di esecutività della presente delibera.

Il quantitativo minimo di negoziazione è stabilito in numero 25 azioni.

La società provvederà a nominare un rappresentante in Milano incaricato del servizio titoli nonché propri mandatari presso tutte le altre località sedi di borsa ai sensi del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modifiche ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3011)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concessione di aiuti all'ammasso privato del formaggio Pecorino romano

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonché dalle successive modifiche e aggiunte;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, che all'art. 9 prevede tra l'altro la possibilità in particolari circostanze di concedere aiuti all'ammasso privato dei formaggi da riporto;

Visti i regolamenti (CEE) n. 508/71 dell'8 marzo 1971 e n. 430/80 del 22 febbraio 1980, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati al formaggio Pecorino romano in relazione alle attuali perturbate condizioni di mercato del medesimo;

Considerato che il citato regolamento (CEE) n. 430/80 è entrato in vigore il 26 febbraio 1980 e prevede che gli aiuti siano concessi al prodotto entrato in ammasso a decorrere dal 15 marzo 1980;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio il tempestivo inizio dell'intervento in questione ed a regolarne l'attuazione;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato del formaggio Pecorino romano entrato in ammasso nel periodo dal 15 marzo al 15 giugno 1980.

Il formaggio che può formare oggetto di contratto di ammasso privato è il Pecorino romano così come definito dallo standard di qualità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che sia di prima qualità, di un'età di almeno novanta giorni, prodotto dopo il 1° marzo 1979 e presentato in partite di almeno due tonnellate.

Per formaggio Pecorino romano di prima qualità si intende il prodotto avente le seguenti caratteristiche minime:

1) pezzatura: non inferiore a kg 10 per forma. Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a cm 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature o focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scarzo gonfio;

2) pasta:

a) aspetto: la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigio, gialle);

b) consistenza: la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. E' ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile o mantecata, oppure con occhiatura molto grossa o piccola e diffusa;

3) aroma e sapore:

a) aroma: caratteristico, fragrante, gradevole;

b) sapore: piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

Art. 2.

Per ammasso privato del formaggio Pecorino romano si intende la conservazione in idonei magazzini di deposito, ad una temperatura non superiore a + 16°C di un determinato quantitativo di tale prodotto per un determinato periodo di tempo — non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni e comunque non oltre il 15 ottobre 1980 — da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e dal presente decreto, recepite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto fra l'ammassatore e l'A.I.M.A. è concluso con l'accettazione da parte dell'A.I.M.A. di atto di sottomissione con il quale l'ammassatore si obbliga all'osservanza delle condizioni in esso contenute.

L'importo dell'aiuto espresso in ECU, è quello in vigore il primo giorno dell'ammasso sotto contratto. La sua conversione in lire italiane è effettuata applicando il tasso in vigore l'ultimo giorno dell'ammasso per il quale è concesso l'aiuto.

A tale effetto, nel caso di partita frazionata per l'uscita di lotti svincolati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, per ciascun lotto è considerato ultimo giorno d'ammasso quello di uscita del lotto medesimo dall'ammasso sotto contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio Pecorino romano può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica o ente associativo che svolga una attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritta in pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana. La richiesta deve essere riferita soltanto a partite di formaggio già entrate in ammasso e per le quali sussistono i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli.

Il prodotto si intende entrato in ammasso sotto contratto il giorno in cui sono eseguite ed ultimate — sotto il controllo del funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio designato dalla regione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di ammasso, e di un esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura — le operazioni di introduzione, pesatura, apposizione di un marchio con inchiostro indelebile e sistemazione del prodotto nel magazzino destinato alla conservazione, in modo da rendere identificabile la partita sotto contratto e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

A tal fine l'ammassatore deve richiedere a detto ispettorato o altro ufficio a ciò designato la presenza di proprio rappresentante e concordare con esso e con l'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura la data per l'effettuazione delle operazioni di immagazzinamento. In concomitanza con dette operazioni sottopone a vidimazione dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato un registro di carico e scarico di magazzino riferito alle quantità di Pecorino romano sotto contratto.

Di tali operazioni di constatazione, pesatura, marchiatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme con il rispettivo quantitativo constatato, pesato, marchiato ed immagazzinato. L'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato o altro ufficio a ciò designato, che le forme di cui trattasi risultano di prima qualità con un'età di almeno novanta giorni e prodotte dopo il 1° marzo 1979.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante, delle quali, tre sono consegnate all'ammassatore, due per le esigenze di cui al successivo art. 4, ed una da conservarsi nel magazzino d'ammasso per ogni esigenza di controllo, la quarta è conservata agli atti dell'ispettorato/ufficio e la quinta è consegnata all'esperto.

Le spese per le prestazioni dell'esperto sono a carico dell'ammassatore.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso del formaggio Pecorino romano deve essere formulata con domanda rivolta all'A.I.M.A. Serv. V/2° nella sua sede di Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, e presentata immediatamente, comunque non oltre trenta giorni dopo l'avvenuta esecuzione delle operazioni di entrata del prodotto in ammasso di cui al precedente art. 3.

La domanda da formularsi in esemplari distinti per ciascuna località in cui sono ubicati i magazzini di ammasso, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè, nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante; caratteristiche tecniche — mantenimento a temperatura massima di 16°C — che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del numero delle forme costituenti la partita e del peso di esse;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere altresì corredata dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.) comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato, ne ha la legale rappresentanza e la capacità di obbligarlo;

due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicata nella domanda, unitamente a due copie della dichiarazione di cui al precedente art. 3, penultimo comma;

due copie originali di atto di sottomissione redatte in conformità del modello allegato al presente decreto e sottoscritte con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

Art. 5.

L'accettazione della domanda da parte dell'A.I.M.A. è fatta con lettera raccomandata a firma del direttore generale, previa verifica della rispondenza della domanda medesima e dei relativi documenti alle condizioni prescritte.

Art. 6.

La durata del contratto inizia il giorno successivo al completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 3 e termina il giorno — non eccedente il centoventesimo dal predetto inizio ne la data del 15 ottobre 1980 — della uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultimo lotto della partita di Pecorino romano formante oggetto del contratto medesimo.

Qualora alla data del 15 ottobre 1980 o allo scadere dell'anzidetto centoventesimo giorno sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, il contratto si intende terminato in ogni caso in tale giorno e l'intera partita o frazione di essa, è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso verbalizzata secondo il disposto del successivo art. 8.

Decorsi i primi sessanta giorni d'ammasso sotto contratto l'ammassatore, previa intesa con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro ufficio a ciò designato, può chiedere all'A.I.M.A. — inviando copia della richiesta anche al predetto ispettorato/ufficio — di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero uno o più lotti, di determinato peso per un quantitativo minimo di 20 quintali ciascuno, della partita medesima.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex (numero 613003) spedito almeno dieci giorni prima della data da cui si propone che abbia effetto, è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto ispettorato/ufficio, con l'indicazione della settimana entro la quale possono aver luogo le operazioni di uscita dall'ammasso sotto contratto.

Art. 7.

Durante il periodo di ammasso del Pecorino romano sotto contratto, l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'art. 3, terzo comma, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso nonchè in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa;

a) alla data d'inizio del contratto, il carico delle quantità in numero e peso delle forme risultanti dal verbale di cui all'art. 3, quarto comma;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantità in numero e peso originario delle forme indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 6;

2) a comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telegramma o telex, i movimenti di entrata — relativi all'immagazzinamento iniziale dell'ammasso — o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi dell'art. 6, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita o lotti di essa sotto contratto, nè sostituirli.

Durante il periodo d'ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 8.

In relazione a ciascuno svincolo parziale o totale autorizzato dall'A.I.M.A. o allo scadere del centoventesimo giorno di durata dell'ammasso per la partita o lotto ancora sotto contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o ufficio a ciò designato procede alla redazione di cinque copie di verbale, sottoscritte dal funzionario stesso e dall'ammassatore o suo rappresentante, nel quale si dà atto della constatazione del quantitativo di forme di Pecorino romano esistente a quella data in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta. Due copie di detto verbale, munite del visto del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o altro ufficio a ciò designato, sono da questo immediatamente trasmesse all'A.I.M.A.; la terza copia è consegnata all'ammassatore, la quarta è inviata all'esperto designato dal competente assessorato regionale all'agricoltura e la quinta conservata agli atti dell'ispettorato medesimo.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso sotto contratto l'intero quantitativo di Pecorino romano costituente la partita oggetto del contratto medesimo, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso.

Art. 9.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ALLEGATO

MODELLO DI
ATTO DI SOTTOMISSIONE

Per la conclusione di contratto di ammasso privato del formaggio Pecorino romano ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 a n. 430/80.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Servizio V/2° - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . nella qualità di . . . e legale rappresentante della ditta . . . con sede in . . esercente attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta da certificato rilasciato da . . . . . . n. . . del . . .

In relazione

alla propria domanda in pari data del presente atto, indirizzata all'A.I.M.A. per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 804/68 n. 508/71 e n. 430/80 e successive modifiche e integrazioni, nonchè del decreto 11 marzo 1980 A.I.M.A. della seguente partita di formaggio Pecorino romano introdotto in ammasso:

quintali . . . .
forme complessive n. . . . .
data di ultimazione delle operazioni di entrata in ammasso: . come da verbale in pari data redatto in contraddittorio con il funzionario incaricato dell'ispettorato/ufficio di . magazzino di ammasso o deposito (ubicazione ed eventuale denominazione)
. . . .

Dichiara

sotto la propria responsabilità di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 9 del registro (CEE) n. 804/68 nella misura vigente per il periodo di ammasso, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) conservare la suddetta partita di formaggio, a proprie spese ed a proprio rischio, nel magazzino di deposito ad una temperatura massima di 16°C, per un periodo minimo di sessanta giorni e massimo di centoventi giorni a decorrere da . . corrispondente al giorno successivo a quello dell'ultimazione delle operazioni d'entrata in ammasso;

2) non mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, nè sostituire, la suddetta partita di formaggio o lotti di essa, rispettivamente prima che sia giunto a termine il contratto, o che l'A.I.M.A. ne abbia autorizzato l'uscita dell'ammasso sotto contratto;

3) tenere rigorosamente aggiornato il prescritto registro di carico e scarico presso il magazzino d'ammasso e presso la propria sede amministrativa per le quantità di prodotto entrate o uscite dall'ammasso sotto contratto;

4) procedere tempestivamente alle prescritte comunicazioni all'A.I.M.A. dei movimenti di entrata e di uscita del prodotto in ammasso;

5) permettere in ogni momento, durante la durata del contratto di ammasso, l'esecuzione nel magazzino di deposito di controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A. e del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio a ciò designato, dando all'uopo la propria collaborazione;

6) osservare ogni altro obbligo previsto, per l'ammassatore, dai regolamenti (CEE) n. 804/68, n. 508/71 e n. 430/80, nonchè del citato decreto 11 marzo 1980.

Circa il pagamento dell'aiuto, il sottoscritto dichiara (1) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si intendono approvate tutte le condizioni del suesposto atto di sottomissione comprese specificatamente quelle di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) dell'atto medesimo.

Firma . . . .

(Segue autenticazione della firma) (2)
. . . .

---

(1) Il contraente dichiari se il pagamento dovrà essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (allegare l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario, versamento in conto corrente postale, ecc.).

(2) La firma deve essere autenticata da notaio o dal sindaco del comune di residenza.

(2879)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato »: « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 », « 10 % - 1977/1987 » e « 12 % - 1978/1988 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968/1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969/1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971/1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7 % - 1972/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10 % - 1976/1986 » (1ª tranche), « 10 % - 1977/1987 » (2ª emissione, 1ª tranche) e « 12 % - 1978/1988 » (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1980, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni da rimborsare il 1° luglio 1980, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 6 % - 1967/1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 6 % - 1968/1988 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 6 % - 1969/1989 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 7 % - 1970/1990 A PREMI »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 7 % - 1971/1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 16 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

ultima tranche:

Estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 10.000.000.0000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 7 % - 1972/1987 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie intere, per complessive L. 6.500.000.000;

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 29 serie intere, per complessive L. 14.500.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 7 % - 1973/1988 »:

Estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 15.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 8 % - 1974/1984 »:

Estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 10 % - 1975/1985 »:

2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000;

3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 10 % - 1976/1986 »:

1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 10 % - 1977/1987 »:

2ª *emissione* - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 15.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO 12 % - 1978/1988 »:

1ª *Emissione*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

(2981)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali, emanati nelle date appresso indicate, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 8 febbraio 1980:

Micron ramato al 5 %: Siapa S.p.a., in Napoli (in seguito a rinuncia della medesima);

Zolfo bagnabile ramato 3,5%: Siapa S.p.a., in Napoli (in seguito a rinuncia della medesima).

Decreto ministeriale 10 marzo 1980:

Sildrin 10 P: Silchim S.p.a., in Roma.

(2512)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Borgo S. Giacomo

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 22 gennaio 1980, n. 28914, comune di Borgo S. Giacomo (Brescia).

(2953)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Prospero

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 136 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1557/1232 nella seduta del 21 febbraio 1980): comune di S. Prospero (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 12 luglio 1978, n. 126).

(2954)

Variante al piano regolatore generale del comune di Soliera

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 29 gennaio 1980, n. 140 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 1561/1284 nella seduta del 21 febbraio 1980): comune di Soliera (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 25 luglio 1978, n. 160).

(2955)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PISTOIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia.

Il 10% di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza alla nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pistoia in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pistoia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Pistoia. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso le scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Pistoia e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome. nome. luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pistoia, addì 18 giugno 1979

Il direttore provinciale: CIRCASSI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 8 febbraio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 234

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pistoia

Il sottoscritto (1) . . . . . .
nato a . . . . . . il . . . . . .
residente in . . . . . . via . . . . . .
n. . . . provincia . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trenta posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 18 giugno 1979, n. 18.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2801)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 47, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai sottufficiali in s.p. delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1979, registro n. 16 Difesa, foglio n. 244, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1979, con il quale il colonnello a. s.p. a disp. Bottiglioni Tullio è stato sostituito dal colonnello a. s.p. a disp. Davite Mario nell'incarico di membro della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in s.p. delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1978, citato nelle premesse:

1) mar. ord. g. Agus Beniamino, nato il 4 aprile 1945 . . . . punti 28,396
2) serg. magg. f. Bisceglia Antonio, nato il 10 agosto 1945 . . . . » 28,166
3) serg. magg. f. Maesano Giovanni, nato il 23 settembre 1948 . . . . » 27,916
4) serg. magg. f. D'Amico Giuseppe, nato il 3 settembre 1947 . . . . » 27,803
5) serg. magg. f. Trevisan Bruno, nato l'8 febbraio 1949 . . . . » 27,693
6) serg. magg. a. Simoncini Gianfranco, nato il 18 settembre 1945 . . . . » 27,658
7) serg. magg. f. Ferri Remo, nato il 26 aprile 1949 . . . . » 27,650
8) mar. capo g. Alvieri Sergio, nato il 26 settembre 1942 . . . . » 27,402
9) serg. magg. f. Amato Francesco Paolo, nato l'8 giugno 1946 . . . . » 27,400
10) serg. magg. a. Innaurato Nicola, nato il 29 settembre 1947 . . . . » 27,343
11) serg. magg. f. La Placa Francesco P., nato l'11 agosto 1950 . . . . » 27,326
12) serg. magg. f. Politano Mario, nato il 23 febbraio 1948 . . . . » 27,325
13) serg. magg. f. Colangelo Giuseppe, nato il 1° febbraio 1948 . . . . » 27,273
14) serg. magg. g. Maiolino Vincenzo, nato il 1° gennaio 1950 . . . . » 27,269
15) serg. magg. f. Di Fazio Giovanni, nato il 26 aprile 1952 . . . . » 27,129
16) serg. magg. a. Lintura Giuseppe, nato il 17 aprile 1952 . . . . » 27,096
17) mar. ord. a. Malachini Gianfranco, nato il 15 maggio 1945 . . . . » 27,049
18) serg. magg. f. Saba Fabio, nato l'8 ottobre 1945 » 27,049
19) mar. ord. a. Ferro Lorenzo, nato il 14 novembre 1941 . . . . » 27,008
20) serg. magg. f. Russo Albino, nato il 21 ottobre 1950 . . . . » 26,996
21) serg. magg. f. Vergine Luigi, nato il 20 giugno 1948 . . . . » 26,975
22) mar. ord. g. Duiz Diego, nato il 27 settembre 1943 . . . . » 26,633
23) serg. magg. f. Ignozza Domenico, nato il 1° luglio 1951 . . . . » 26,525
24) serg. magg. g. Protopapa Quintino, nato il 6 agosto 1948 . . . . » 26,500
25) serg. magg. a. Gaggiotti Ettore, nato il 26 settembre 1948 . . . . » 26,379
26) serg. magg. f. Angelini Giovanni, nato il 2 gennaio 1949 . . . . » 26,326
27) mar. capo f. Terracciano Giuseppe, nato il 27 settembre 1941 . . . . » 26,167
28) mar. ord. a. Bonelli Socrate, nato il 22 febbraio 1944 . . . . » 25,099
29) mar. ord. a. D'Angeli Marcello, nato il 23 agosto 1947 . . . . » 25,046

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. g. Agus Beniamino . . . . punti 28,396
2) serg. magg. f. Bisceglia Antonio . . . . » 28,166
3) serg. magg. f. Maesano Giovanni . . . . » 27,916
4) serg. magg. f. D'Amico Giuseppe . . . . » 27,803
5) serg. magg. f. Trevisan Bruno . . . . » 27,693
6) serg. magg. a. Simoncini Gianfranco . . . » 27,658
7) serg. magg. f. Ferri Remo . . . . . » 27,650
8) mar. capo g. Alvieri Sergio . . . . . » 27,402
9) serg. magg. f. Amato Francesco Paolo . . » 27,400
10) serg. magg. a. Innaurato Nicola . . . . » 27,343
11) serg. magg. f. La Placa Francesco P. . . » 27,326
12) serg. magg. f. Politano Mario . . . . » 27,325
13) serg. magg. f. Colangelo Giuseppe . . . » 27,273
14) serg. magg. g. Maiolino Vincenzo . . . . » 27,269
15) serg. magg. f. Di Fazio Giovanni . . . . » 27,129
16) serg. magg. a. Lintura Giuseppe . . . . » 27,096
17) mar. ord. a. Malachini Gianfranco, nato il 15 maggio 1945 . . . . » 27,049
18) serg. magg. f. Saba Fabio, nato l'8 ottobre 1945 . . . . » 27,049
19) mar. ord. a. Ferro Lorenzo . . . . . » 27,008
20) serg. magg. f. Russo Albino . . . . » 26,996
21) serg. magg. f. Vergine Luigi . . . . . » 26,975
22) mar. ord. g. Duiz Diego . . . . . » 26,633
23) serg. magg. f. Ignozza Domenico . . . . » 26,525
24) serg. magg. g. Protopapa Quintino . . . » 26,500
25) serg. magg. a. Gaggiotti Ettore . . . . » 26,379

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1) serg. magg. f. Angelini Giovanni . . . . punti 26,326
2) mar. capo f. Terracciano Giuseppe . . . . » 26,167
3) mar. ord. a. Bonelli Socrate . . . . . » 25,099
4) mar. ord. a. D'Angeli Marcello . . . . » 25,046

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 320

(2100)

MINISTERO DELLA SANITA'

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di oculistica per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento in data 2 maggio 1978, con il quale il dott. Stefano Fantinati, nato a Trecenta (Rovigo) il 17 settembre 1945, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista l'ordinanza pronunziata il 17 maggio 1978, n. 159, reg. ord. n. 775/78 reg. ric. anno 1978 dal tribunale amministrativo del Lazio, con cui era stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzato dal dott. Stefano Fantinati;

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, n. 183, reg. ric. n. 775/78 reg. ric. anno 1979 pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Stefano Fantinati annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame, dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 90/100 (novantacentesimi);

Decreta:

Il dott. Stefano Fantinati, nato a Trecenta (Rovigo) il 17 settembre 1945, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di oculistica per l'anno 1976, di cui al decreto ministeriale 27 settembre 1978, con il punteggio di 90/100 (novantacentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2017)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 gennaio 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità ad aiuto di radiologia per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1977, con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969 — in considerazione della decisione n. 398 del 30 marzo 1977 del TAR del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio — sono stati ammessi a sostenere l'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978 24 novembre 1978 con cui la IV sezione del Consiglio di Stato — pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto TAR — ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigore della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Enrico Posillico ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 72/100 (settantaduecentesimi);

Decreta:

Il dott. Posillico Enrico, nato a Durazzano (Benevento) il 23 aprile 1945, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale ad aiuto di radiologia per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1978, con il punteggio di 72/100 (settantaduecentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2245)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Guido Stea ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Carlo Grugni, primario dell'ente ospedaliero di Domodossola, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1979, in sostituzione del prof. Guido Stea, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 338

(2012)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Gianfranco Fegiz ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giorgio Ribotta, direttore dell'istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale, che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1979, in sostituzione del prof. Gianfranco Fegiz, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 333

(2013)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Mirco Solero ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di un componente della commissione predetta perchè collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Pietro Sergio Forti, primario dell'ente ospedaliero di Saronno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 12 settembre 1979, in sostituzione del prof. Mirco Solero, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 334

(2011)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Ulisse Menci ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vito De Filippis, primario dell'ospedale mauriziano di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 24 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Ulisse Menci, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 82

(2001)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che l'ente ospedaliero « A. Tomaselli » di Catania ha comunicato che il prof. Giovanni Scibilia è stato collocato a riposo nel gennaio 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Nicola Ricco, primario dell'ente ospedaliero di Putignano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 4 settembre 1979, in sostituzione del prof. Giovanni Scibilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 337

(1984)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Angelo Ingiulla ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Enrico Mensi, primario dell'ente ospedaliero di Rivoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica che si terrà a Roma il giorno 21 settembre 1979, in sostituzione del prof. Angelo Ingiulla, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 327

(1986)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 28;

Considerato che il prof. Francesco Varola ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni congressuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130;

Visto l'art 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Pio Arlotta, primario degli istituti clinici di perfezionamento di Milano è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia maxillo-facciale che si terrà a Roma il giorno 14 settembre 1979, in sostituzione del prof. Francesco Varola, rinunciatario

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1979
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 331

(1988)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Fulvio Tuvo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giorgio Alberti, primario dell'ospedale psichiatrico «U. Cerletti» di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 5 luglio 1979, in sostituzione del prof. Fulvio Tuvo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 140

(1706)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1081/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Concorso ad un posto di assistente di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(1083/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(1084/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1091/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI-G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso a due posti di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(1073/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale - ufficio personale dell'ente in Seregno (Milano).

(1074/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(1078/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(1079/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di emodialisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Marsala (Trapani).

(1076/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia (radiodiagnostica)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia (radiodiagnostica) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(1071/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1072/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ALTAMURA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Altamura (Bari).

(1082/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **91**.
Assunzioni temporanee di personale presso la Regione.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può procedere, per esigenze di carattere eccezionale ad assunzioni temporanee di personale straordinario, nel limite di un contingente non superiore al 3 per cento dell'organico generale, da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere disposte con deliberazioni della giunta regionale, giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni dell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze della Regione se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera *b*).

Art. 2.

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono il trattamento economico iniziale stabilito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nella deliberazione di assunzione nonchè per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio a carico della Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio. Il personale straordinario è iscritto alla CPDEL e all'INADEL, rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Presso il dipartimento pr il personale sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi. Gli elenchi sono distinti per sede provinciale e per mansioni impiegatizie, in relazione alla residenza ed allo specifico titolo di studio degli aspiranti.

Sono prioritariamente iscritti d'ufficio negli elenchi e secondo l'ordine di graduatoria i concorrenti che siano risultati idonei in pubblici concorsi banditi dalla Regione; l'iscrizione avviene nell'elenco corrispondente alle mansioni previste dal concorso nel quale il singolo concorrente ha conseguito la idoneità. L'iscrizione negli elenchi vale a partire dalla esecutività del provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze del singolo concorso e perde ogni efficacia dal momento in cui, per lo stesso livello funzionale e le stesse mansioni, via esecutivo il provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze del concorso immediatamente successivo.

Gli altri aspiranti all'assunzione devono presentare domanda, redatta in carta da bollo, al presidente della Regione, a mezzo di lettera raccomandata Nella domanda gli aspiranti, a pena di esclusione, devono indicare di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50;

3) osservanza delle disposizioni di legge sul reclutamento militare:

4) buona condotta morale e civile;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) non essere incorsi in condanne penali e non essere imputati in procedimenti penali in corso;

8) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni.

Secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi esclusivamente dalla data del timbro postale di partenza delle relative raccomandate, o da quella del timbro del protocollo regionale, se consegnate a mano, gli aspiranti di cui al precedente comma sono iscritti negli elenchi relativi alla provincia di residenza in ordine successivo rispetto ai concorrenti risultati idonei nei pubblici concorsi banditi dalla Regione. Per gli aspiranti residenti in comuni fuori dal territorio regionale, l'iscrizione avviene, se d'ufficio a seguito di idoneità in pubblici concorsi espletati dalla Regione, negli elenchi relativi alla provincia di Venezia, se a domanda, negli elenchi relativi alla provincia richiesta e, nel silenzio alla provincia di Venezia.

Ove in una stessa domanda si chieda l'iscrizione in più graduatorie, per ragioni di buon funzionamento delle strutture regionali la domanda medesima è considerata valida per la sola graduatoria concernente le mansioni corrispondenti allo specifico titolo di studio posseduto.

Ove in uno stesso giorno pervengano più domande concernenti lo stesso elenco, l'ordine degli aspiranti viene determinato con riferimento ai criteri vigenti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato in tema di preferenza, sulla base dei dati desumibili dalle singole domande.

Non sono prese in considerazione le domande il cui timbro postale di partenza o il timbro del protocollo regionale, rechino una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai commi precedenti hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea perdono l'iniziale ordine di iscrizione negli elenchi e sono d'ufficio collocati dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.

Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri d'ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato della giunta regionale; tale provvedimento è comunicato all'interessato.

Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

Art. 4.

Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, eccezion fatta per quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, calcolato, per il 1979, in L. 50.000.000, si farà fronte mediante imputazione al cap. 192019065, parte spesa, stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, che offre sufficiente disponibilità.

Per l'esercizio finanziario 1980 e successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **92.**

Sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Veneto sviluppo S.p.a.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di azioni di nuova emissione della Veneto sviluppo S.p.a., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, fino all'importo di 5 miliardi.

La partecipazione al capitale sociale della Veneto sviluppo S.p.a. da parte della Regione, attraverso la sottoscrizione di cui al comma precedente, dovrà comunque essere pari al 51 per cento del capitale sociale della predetta società.

Art. 2

Alla copertura degli oneri dipendenti dalla spesa di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione di 5 miliardi del cap. 096209760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: Veneto sviluppo S.p.a.) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Fondo finale di cassa	—	L. 5.000.000.000
		L. 5.000.000.000
In aumento:		
Cap. 021002015. — Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.a. Veneto sviluppo (spesa finanziata col ricorso al « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » del bilancio per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **93.**

Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del turismo sociale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Veneto promuove lo sviluppo del turismo sociale favorendo la realizzazione di servizi idonei ad assicurare la fruizione a tutti i cittadini e in particolare a giovani, lavoratori e anziani.

La Regione in conformità alle indicazioni stabilite dal programma regionale di sviluppo, favorisce in particolare la realizzazione di iniziative rivolte a determinare:

l'estensione della pratica turistica a tutti i cittadini e in particolare ai giovani, ai lavoratori e agli anziani;

la diffusione delle attività turistiche finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico;

la valorizzazione delle risorse turistiche dell'intero territorio regionale e in particolare delle zone montane e delle zone depresse nel rispetto dei valori ambientali;

lo sviluppo dell'associazionismo per promuovere l'autogestione del turismo sociale e del tempo libero;

la massima utilizzazione dei servizi di turismo e il loro pieno impiego.

Art. 2.

Iniziative ammesse a contributo

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi per:

1) la realizzazione di attività in zone con scarsa concentrazione di strutture turistiche e che comunque siano in grado di offrire condizioni particolarmente favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del turismo sociale;

2) la realizzazione di attività promozionali come organizzazione di soggiorni di vacanza, gite e viaggi, manifestazioni e tutte le altre iniziative rivolte al turismo sociale, organizzate in modo da stimolare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare giovani, lavoratori e anziani. Tali attività promozionali possono essere rivolte alla valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico, artistico e folkloristico delle varie zone della Regione;

3) l'acquisizione della disponibilità delle strutture, escluso l'acquisto, destinate alle attività di turismo sociale e delle attrezzature necessarie per migliorare la funzionalità degli impianti;

4) la preparazione e l'aggiornamento di animatori e guide finalizzati allo sviluppo dell'associazionismo turistico-sociale.

Art. 3.

Soggetti destinatari di contributi

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) enti pubblici che esercitano o intendono esercitare attività nel settore del turismo sociale e, in particolare, comuni, loro consorzi, comunità montane;

b) associazioni operanti a carattere nazionale, regionale e provinciale, che, senza finalità di lucro e per scopi statutari, esercitino attività di turismo sociale;

c) cooperative di utenti operanti prevalentemente nel settore del turismo sociale.

Art. 4.

Forma e misura dei contributi

Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione concede contributi fino all'ammontare del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile:

a) nella misura massima di 15 milioni per le iniziative da realizzarsi da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) dell'art. 3;

b) nella misura massima di 10 milioni per le iniziative da realizzarsi da parte dei soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3.

Art. 5.

Programmazione degli interventi

La giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, in attuazione delle finalità indicate dalla presente legge, formula la proposta annuale di interventi da realizzarsi nell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano deve contenere la determinazione dei tipi di interventi e l'individuazione delle iniziative da ammettere a contributo.

Art. 6.

Presentazione delle domande

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate al presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del programma annuale di interventi, corredate dai seguenti documenti:

a) deliberazione dell'ente relativa all'assunzione dell'iniziativa;

b) progetto di massima o programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e relazione illustrativa sui contenuti, modalità di realizzazione e finalità dell'iniziativa;

c) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili.

Art. 7.

Concessione di contributi

La giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, delibera, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione dei contributi sulla base delle domande presentate, previa valutazione delle iniziative programmate e della loro rispondenza al programma annuale di interventi.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

La liquidazione dei contributi ha luogo in unica soluzione, successivamente alla realizzazione dell'iniziativa e previo accertamento della rispondenza della iniziativa stessa a quanto descritto nella domanda di contributo ed eventualmente nella delibera di concessione.

A tal fine i soggetti beneficiari di contributi devono far pervenire alla Regione il consuntivo delle spese con idonei documenti giustificativi.

Per le iniziative di maggiore impegno finanziario la giunta regionale può disporre, su richiesta dell'interessato, l'anticipata erogazione di un acconto nella misura massima del 50 per cento del contributo deliberato.

Art. 9.

Riduzione e revoca

Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con delibera della giunta regionale, qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.

Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 10.

Non cumulabilità dei contributi

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulativi con altri contributi regionali concessi per le stesse iniziative.

Art. 11.

Norma transitoria

Per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1979 e 1980, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere presentate al presidente della giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei contributi viene effettuata con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 12.

Abrogazione di norme

Con la presente legge si intende abrogata la legge regionale 9 giugno 1975, n. 75.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1979 la spesa di lire 150 milioni.

Alla copertura della suddetta spesa si provvede:

per lire 100 milioni mediante prelievo dal cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Interventi per il potenziamento delle iniziative turistiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

per lire 50 milioni mediante soppressione del cap. 033003235 « Interventi nel settore del turismo sociale e giovanile » (art. 1, lettera *d*), della legge 4 marzo 1964, n. 124) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219740	L. 100.000.000	—
Cap. 033003235	» 50.000.000	L. 50.000.000
Fondo finale di cassa	—	» 100.000.000
	L. 150.000.000	L. 150.000.000
In aumento:		
Cap. 033003236. — Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del turismo sociale (capitolo di nuova istituzione)	L. 150.000.000	L. 150.000.000

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 94.

Corresponsione importo di L. 250.000 « una tantum » al personale regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dipendente dalla Regione, nonchè al personale da essa direttamente amministrato, viene corrisposto l'importo « una tantum » di L. 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestati nell'anno 1979.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante a L. 690.500.000 si provvede mediante gli stanziamenti di cui al cap. 192019065 « Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi », iscritto nello stato della previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. 95.
Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Al fine di realizzare il piano decennale di edilizia residenziale la regione del Veneto, con la presente legge, regola l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 457 « Norme per l'edilizia residenziale ».

Titolo I
COMPETENZE

Art. 2.
Attribuzioni del consiglio regionale

Il consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalla giunta regionale:

a) individua il fabbisogno abitativo del territorio regionale da soddisfare:

1) con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
2) con la realizzazione di nuove costruzioni;
3) con gli interventi di edilizia rurale;

b) definisce, nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 3, lettera *c*), della legge n. 457/1978, la distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate alla realizzazione di programmi di edilizia agevolata-convenzionata;

c) approva, in relazione ai fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'edilizia residenziale e all'eventuale fondo integrativo regionale, i programmi quadriennali e i progetti biennali d'intervento di localizzazione e riparto con le modalità di cui all'art. 4, lettere *b*) e *c*), della legge n. 457/1978;

d) individua gli enti incaricati della realizzazione del progetto biennale d'intervento relativo all'edilizia sovvenzionata diretta alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;

e) approva la localizzazione ed il riparto del fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni in conformità alle scelte operate nei programmi quadriennali e nei progetti biennali d'intervento.

Art. 3.
Attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale:

a) approva i bandi di concorso per la prenotazione di finanziamenti di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata;

b) individua i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata secondo le prescrizioni e le priorità stabilite dalla legge regionale di attuazione dell'art. 25 della legge n. 457/1978 approvando le graduatorie dei soggetti che hanno presentato domanda per gli interventi di edilizia agevolata-convenzionata nell'ambito delle delimitazioni territoriali e delle relative quote assegnate dal consiglio regionale nel progetto biennale di intervento;

c) fissa i costi massimi ammissibili nell'ambito dei limiti di cui alla lettera *n*) dell'art. 3 della legge n. 457/1978;

d) forma e gestisce l'anagrafe degli assegnatari secondo la legge regionale di attuazione dell'art. 4, lettera *f*), della legge n. 457/1978;

e) esercita la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi pubblici di cui alla lettera *e*) dell'art. 4 della legge n. 457/1978;

f) approva lo schema di convenzione tra la Regione e gli istituti di credito per la disciplina della concessione di mutui agevolati.

Art. 4.
Attribuzioni del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato, emana i decreti:

a) di ammissione al finanziamento dei soggetti incaricati della realizzazione del progetto biennale regionale di edilizia agevolata-convenzionata in base alle graduatorie di cui al precedente art. 3, lettera *a*), previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e delle condizioni che hanno determinato la posizione nella graduatoria;

b) d'impegno e di concessione dei fondi, di cui all'art. 35 della legge n. 457/1978 assegnati alla Regione per l'edilizia sovvenzionata, a ciascun ente attuatore;

c) d'impegno e di concessione dei contributi di cui agli articoli 36 e 37 della legge n. 457/1978, assegnati alla Regione per l'edilizia residenziale agevolata-convenzionata, a ciascun soggetto beneficiario nella misura determinata ai sensi del primo comma dell'art. 19 della legge medesima nonchè d'impegno e di concessione dei contributi di cui all'art. 38 della legge medesima in favore dei soggetti incaricati di programmi di completamento prescelti in base alle procedure di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1975, n. 166;

d) di revisione dei tassi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, a carico di ciascun assegnatario di abitazione fruente di mutuo agevolato con le modalità di cui all'art. 19, secondo e terzo comma, della legge medesima.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato:

a) stipula la convenzione con gli istituti di credito fondiario per la disciplina della concessione dei mutui agevolati;

b) comunica ogni tre mesi al CER e alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti la situazione di cassa di cui alla lettera *h*) dell'art. 4 della legge n. 457/1978;

c) redige la relazione annuale di cui alla lettera *i*) dell'art. 4 della legge n. 457/1978 sullo stato di attuazione dei programmi e la comunica al CER e al consiglio regionale;

d) raccoglie e coordina le domande dei comuni di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive integrazioni e modifiche e le trasmette alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.
Delega al direttore dell'ufficio regionale del genio civile

Per l'attuazione dei progetti biennali di edilizia residenziale agevolata-convenzionata sono delegati al direttore dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio i seguenti adempimenti:

a) apporre i visti di competenza regionale prescritti al punto A/3-b e A/7 del decreto interministeriale 18 dicembre 1978 concernente lo schema-tipo di documentazione per l'istrut-

toria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati, rispettivamente sul progetto e sul quadro tecnico economico (Q.T.E.), che costituisce la relazione tecnico economica, e sulle caratteristiche costruttive;

b) esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettera *m*), della legge n. 457/1978, il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi e attestare quanto stabilito dal punto D/1 del decreto interministeriale di cui alla precedente lettera *a*);

c) accertare e attestare il possesso dei requisiti soggettivi da parte dei beneficiari dei contributi pubblici.

Titolo II

PROCEDURE PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA

Art. 6.
Approvazione dei programmi esecutivi di intervento

Per l'attuazione dei progetti biennali di edilizia residenziale sovvenzionata, il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio e il consiglio comunale, per i fondi rispettivamente assegnati, provvedono, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui ai successivi articoli 7 e 8.

I comuni trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato all'Istituto autonomo per le case popolari provinciale, cui compete ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, la gestione dei fondi.

Art. 7.
Nuove costruzioni

Per ogni singolo intervento di nuova costruzione finanziato ai sensi della legge n. 457/1978, l'ente attuatore predispone un programma esecutivo d'intervento costituito da:

1) relazione dalla quale risultino:

le caratteristiche dell'area assegnata e la sua idoneità in relazione alle condizioni orografiche e geomorfologiche;

la configurazione e la dotazione di aree verdi e spazi pubblici;

la dotazione di servizi esistenti o da realizzare;

le tipologie da rispettare;

il sistema costruttivo previsto ed i materiali impiegati;

la forma di aggiudicazione dei lavori;

i tempi programmati per l'aggiudicazione, la consegna e l'esecuzione dei lavori;

2) quadro economico (Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;

3) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori.

Art. 8.
Recupero

Per ogni singolo intervento di recupero finanziato ai sensi della legge n. 457/1978, l'ente attuatore predispone un programma esecutivo d'intervento costituito da:

1) relazione dalla quale risultino:

la localizzazione dell'intervento;

il tipo di intervento programmato definito ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/1978;

lo strumento urbanistico vigente sull'area oggetto dell'intervento;

la disponibilità dell'immobile;

la forma di aggiudicazione dei lavori;

i tempi programmati per l'aggiudicazione, la consegna e l'esecuzione dei lavori;

2) copia della deliberazione del consiglio comunale sulla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente;

3) copia della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 457/1978;

4) quadro economico (Q.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;

5) progetto completo degli elaborati grafici e della documentazione necessaria per l'aggiudicazione dei lavori.

Art. 9.
Collaudo

Le opere oggetto degli interventi di edilizia sovvenzionata sono soggette a collaudo definitivo a norma di legge.

Per importi inferiori a lire 100 milioni gli enti attuatori potranno avvalersi, in luogo del collaudo, della procedura prevista nell'art. 29 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

Il collaudatore è nominato dalla Regione, su richiesta dell'ente attuatore.

Titolo III

PROCEDURE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA

Art. 10.
Nuove costruzioni

I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ufficio regionale del genio civile competente per territorio, per il visto di cui al precedente art. 5, lettera *a*):

1) il progetto esecutivo munito della concessione ad edificare e del parere della commissione edilizia sul rispetto delle norme previste dall'art. 43 e dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge n. 457/1978;

2) il quadro tecnico economico (Q.T.E.) redatto sul modello predisposto dal CER.

Art. 11.
Recupero

I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono al genio civile, competente per territorio, per il visto di cui al precedente art. 5, lettera *a*):

1) il progetto esecutivo munito della concessione o della autorizzazione ad edificare, nella quale, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978, dovrà essere specificato il tipo di intervento da realizzare;

2) il quadro tecnico economico (Q.T.E.) redatto sul modello predisposto dal CER;

3) copia della deliberazione del consiglio comunale sull'individuazione delle zone di recupero del patrimonio esistente;

4) copia della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano di recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 457/1978.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
Variazione al bilancio

La giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio della Regione le occorrenti variazioni di entrata e di spesa relative alle assegnazioni statali di cui alla legge n. 457/1978 ed alle corrispondenti erogazioni.

Art. 13.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **96.**

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, riguardante l'ordinamento della formazione professionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto per l'esercizio 1979 dall'art. 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, viene elevato da lire 17.400 milioni a lire 22.400 milioni.

Alla maggiore spesa di lire 5.000 milioni si provvede mediante l'impiego della maggiore entrata di pari importo accertata e riscossa al cap. 011001015 «Imposta locale sui redditi» del bilancio per l'esercizio 1979.

Art. 2.

Al bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		
In aumento:		
Cap. 011001015 . . .	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		
In aumento:		
Cap. 052005136. — Attività di formazione professionale - Finanziamento e contributi . .	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **97.**

Ulteriore proroga della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, recante norme per l'assunzione di finanziamento per opere pubbliche da parte della Regione per la facilitazione dell'accesso al credito da parte dei beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979 con le leggi regionali 16 luglio 1976, n. 31 e 27 aprile 1978, n. 18, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1980 e al 31 dicembre 1981.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **98.**

Norme di attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979 relativo alla concessione di contributi e di concorsi negli interessi sui mutui integrativi di cui al regolamento comunitario n. 17 del 1964.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1979 la giunta regionale è autorizzata ad erogare, fino a concorrenza di L. 7.500.000.000, le somme occorrenti al pagamento dei contributi e dei concorsi negli interessi sui mutui integrativi, di cui al regolamento comunitario n. 17 del 1964.

Art. 2.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
	—	—
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		
Variazione in aumento:		
Cap. 021002041. — Assegnazione statale e concorsi negli interessi sui mutui integrativi, di cui al regolamento comunitario n. 17 del 1964 (capitolo di nuova istituzione) . . .	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		
Variazione in aumento:		
Cap. 011201061. — Contributi e concorsi negli interessi sui mutui integrativi, di cui al regolamento comunitario n. 17 del 1964 (capitolo di nuova istituzione)	L. 7.500.000.000	L. 7.500.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **99.**

Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione Veneto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci nella regione Veneto è regolato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Maestri di sci - Modalità per il rilascio della licenza

Sono maestri di sci coloro che possiedono i requisiti e i titoli previsti dalla presente legge e che ottengono la licenza richiesta per l'esercizio dell'insegnamento.

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e successive modificazioni, è rilasciata dal comune di residenza, a norma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per ottenere la licenza di cui al comma precedente l'interessato deve presentare domanda corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato generale del casellario giudiziale, dal quale risulti che il richiedente non ha riportato condanne e non è sottoposto alle misure di cui all'art. 11, primo comma, e all'articolo 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

2) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario, non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità fisica all'insegnamento;

3) certificato d'iscrizione nel ruolo regionale dei maestri di sci di cui al successivo art. 3.

La licenza di maestro di sci viene rinnovata annualmente; alla scadenza di ogni triennio la licenza viene rinnovata previa presentazione del certificato medico di cui al punto 2) del precedente comma e dell'attestazione di frequenza del corso di aggiornamento previsto dal successivo art. 6.

I maestri abilitati all'insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

La licenza viene revocata in ogni tempo dal comune, allorchè l'interessato perda uno dei requisiti previsti dai certificati di cui ai punti 1) e 2) del terzo comma del presente articolo.

Art. 3.

Ruolo regionale dei maestri di sci

Coloro i quali abbiano superato gli esami tecnico-pratici di cui al successivo art. 5 della presente legge sono iscritti nel ruolo regionale dei maestri di sci, che viene approvato e aggiornato dal consiglio regionale dei maestri, di cui al successivo art. 8.

L'iscrizione ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione al consiglio regionale dei maestri di sci della relativa domanda corredata dal certificato di cui al punto 2) del precedente articolo e dell'attestazione di frequenza di un corso di aggiornamento.

Art. 4.

Distinzione dei maestri di sci

Gli abilitati all'insegnamento dello sci sono suddivisi:

a) maestri di discipline alpine;

b) maestri di fondo.

Art. 5.

Esami per l'abilitazione all'insegnamento dello sci

Gli esami teorico-pratici per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nel fondo sono sostenuti davanti alla commissione tecnica regionale e consistono in:

a) prova tecnico-pratica;

b) prova didattica;

c) prova teorica.

Per l'ammissione all'esame è richiesta la frequenza dell'apposito corso di preparazione istituito dalla Regione.

La commissione tecnica regionale è nominata dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per il turismo, ed è composta da:

1) il membro della giunta regionale competente per il turismo o un suo delegato, che la presiede;

2) un funzionario del dipartimento regionale al turismo e un funzionario del dipartimento regionale alla formazione professionale;

3) tre maestri di sci di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base ad elenchi di nominativi inviati dalle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale;

4) cinque esperti, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad un elenco di nominativi comprendente fra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci residenti nel Veneto;

5) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale;

6) tre esperti di cui uno in attività culturali ed educative, uno in topografia e sicurezza alpina ed uno in materie giuridiche;

7) un medico esperto in medicina sportiva.

Sono nominati altrettanti membri supplenti scelti con gli stessi criteri previsti al precedente comma.

La commissione dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale e comunque fino alla sua sostituzione.

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica, la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

dal membro della giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

da due membri specializzati nelle discipline alpine previste al n. 3) del precedente terzo comma;

da tre esperti nelle discipline alpine previsti al n. 4) del precedente terzo comma.

La sottocommissione per il fondo è composta:

dal membro della giunta regionale o suo delegato, che la presiede;

dal membro specializzato nel fondo previsto al n. 3) del precedente terzo comma;

da due esperti nel fondo previsti al n. 4) del precedente terzo comma.

Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da un funzionario del dipartimento regionale per il turismo.

La commissione determina e rende noti:

a) il programma delle prove tecnica-pratica, didattica e teorica da superare nei vari esami;

b) i criteri di valutazione delle singole prove per l'accertamento della capacità tecnica nelle singole discipline;

c) i cirteri generali tecnici per l'insegnamento dello sci nelle scuole.

Il contenuto dei corsi, di cui al successivo art. 6, e della prova tecnico-pratica, didattica e teorica viene adeguato ai più aggiornati criteri metodologici di insegnamento.

Il programma e i criteri di valutazione delle singole prove devono essere resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei corsi previsti al successivo art. 6.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni i componenti della commissione di cui al presente artcolo.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Ai membri della commissione, non dipendenti della Regione, compete per ogni giornata di partecipazione alle sedute l'indennità prevista dall'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.

Art. 6.
Istituzione dei corsi

La Regione, in conformità agli indirizzi programmatici stabiliti per settore e con le procedure previste dal proprio ordinamento sulla formazione professionale, include nel programma pluriennale e nei piani annuali di attuazione un piano di formazione professionale nelle discipline dello sci, comprendente corsi propedeutici all'esame di abilitazione, corsi di aggiornamento per maestri e corsi per la formazione di istruttori.

I corsi sono svolti dalla Regione che può avvalersi della collaborazione di enti e associazioni qualificati.

Ai corsi propedeutici all'esame di abilitazione si accede previo superamento di un esame teorico-attitudinale.

Per l'ammissione ai corsi propedeutici e ai conseguenti esami di cui al precedente art. 5, occorre presentare domanda alla Regione ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) licenza della scuola dell'obbligo;

3) aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Ai fini del rinnovo della licenza i maestri di sci per ogni disciplina devono frequentare gli appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattie o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del primo corso immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni.

Art. 7.
Istruttori

Il titolo di istruttore di maestri di sci si consegue attraverso esami teorico-pratici da sostenere davanti alla commissione di cui al precedente art. 5, previa frequenza di apposito corso di perfezionamento.

Per l'ammissione al corso i candidati devono essere iscritti al ruolo regionale maestri di sci da almeno due anni.

Nella prima applicazione della normativa dettata dal presente articolo, i candidati devono dimostrare in sostituzione dell'iscrizione al ruolo il possesso della licenza da almeno due anni.

Art. 8.
Consiglio regionale maestri di sci

Il consiglio regionale maestri di sci si compone di quindici membri, di cui:

1) otto designati in maniera equamente rappresentativa dalle associazioni maestri di sci operanti nella Regione e scelti fra i membri iscritti nel ruolo regionale maestri di sci;

2) tre segnalati dalle organizzazioni sindacali;

3) quattro eletti dal consiglio regionale e dura in carica tre anni.

Il consiglio regionale maestri di sci è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni.

I membri del consiglio sono rieleggibili.

Il consiglio regionale maestri di sci provvede a:

a) stabilire le norme e le modalità per il proprio funzionamento;

b) curare la tenuta e l'aggiornamento del ruolo regionale maestri di sci;

c) esprimere parere sulle tariffe da applicarsi.

Art. 9.
Tariffe

Le tariffe da applicarsi per l'insegnamento dello sci nel Veneto, vengono fissate annualmente dal competente comitato provinciale prezzi o dall'ente che sarà dichiarato competente in materia di controllo prezzi, sentito il consiglio regionale maestri di sci.

Tariffe preferenziali potranno essere fissate per particolari combinazioni e iniziative di carattere sociale.

Art. 10.
Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati

Per esercitare la professione nel Veneto, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare annualmente e almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonchè i periodi di esercizio dell'attività stessa.

I maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Veneto, devono munirsi di nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonchè i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con propri allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 11.
Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge i maestri di sci residenti nel Veneto che sono in possesso di licenza di esercizio alla professione di maestro di sci ai sensi dell'art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciata dalle competenti autorità, conseguono di diritto l'iscrizione nel ruolo regionale dei maestri di sci di cui al precedente art. 3 e la licenza di cui al precedente art. 2 purchè presentino domanda, rispettivamente al consiglio regionale dei maestri di sci e al comune, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneità tecnica all'insegnamento dello sci rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) ai sensi dell'art. 238 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e coloro che, antecedentemente all'approvazione della presente legge abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di formazione per aspiranti maestri di sci organizzati secondo idonei criteri metodologici da associazioni a tal fine operanti a livello nazionale, sono ammessi direttamente a sostenere la prova di esame teorica per ogni singola disciplina di cui al precedente art. 5; a tal fine la giunta regionale indice una sessione straordinaria di esami entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Nella prima applicazione della presente lege gli esperti di cui al punto 4) dell'art. 5 vengono scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) comprendente tra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci residenti nel Veneto.

Art. 12.
Scuole di sci

Sono denominate « Scuole di sci » le associazioni aventi come scopo l'insegnamento e la divulgazione dello sci, e che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) siano costituite da un numero minimo di cinque maestri di sci;

2) perseguano in coordinamento con le attività turistiche lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale;

3) si diano un ordinamento interno a base democratica;

4) ripartiscano i proventi esclusivamente fra i maestri in ragione delle loro effettive prestazioni;

5) non pongano preclusione alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre regioni;

6) si impegnino a prestare la propria opera in operazioni di soccorso;

7) collaborino con le competenti autorità scolastiche (consiglio di circolo e di istituto) per favorire la più ampia diffusione dello sci nelle scuole;

8) collaborino con i comuni e gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;

9) dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento.

Art. 13.

Riconoscimento delle scuole di sci

La giunta regionale, in presenza dei requisiti previsti dal precedente art. 12 accertati dal comune competente, delibera il riconoscimento dell'associazione che può denominarsi « Scuola di sci ».

E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle scuole di sci.

Art. 14.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, chiunque eserciti, nell'ambito del territorio della regione Veneto l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a L. 300.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

La violazione di quanto stabilito dal precedente art. 9 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 100.000 a L. 300.000. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza.

Chiunque organizzi o conduca una scuola di sci non autorizzata è punito con una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000.

La mancata comunicazione di cui all'art. 10 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 15.

Vigilanza

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica e gli organi di polizia locale.

Dell'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 14 viene redatto apposito verbale.

Copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore. Ove ciò non sia possibile o in caso di rifiuto da parte del trasgressore a ricevere la copia del verbale, sarà provveduto all'invio di copia del verbale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione di osservano le norme della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 e della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

La spesa relativa al funzionamento della commissione tecnica regionale è prevista in L. 5.000.000 annue.

Tale spesa sarà imputata al cap. 192019110 dal titolo « Spese per il funzionamento dei consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1979, n. **100.**

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 12 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, è così modificata:

« *e*) 65 per cento per i consiglieri regionali ».

Art. 2.

La spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge è prevista in L. 40.000.000. La stessa farà carico per l'anno 1979 sul cap. 191019010 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1979, categoria prima: consiglio regionale, che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 7 dicembre 1979

TOMELLERI

(1428)

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1979, n. **101.**

Assestamento del bilancio di previsione 1979 dell'azienda regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 17 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(1429)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. **102.**

Proroga per l'anno 1980 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 4 « Integrazione dei compensi ai componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono autorizzate a eccedere per l'anno 1980 il numero di sedute massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 5000 per seduta e di L. 1000 per ogni soggetto visitato.

Art. 3.

All'onere di cui alla presente legge, previsto in L. 50.000.000 annue, per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento delle commissioni invalidi civili.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. **103.**

Autorizzazione della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo Governo-Confederazioni sindacali per l'erogazione di una somma « una tantum » al personale dipendente degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 24 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il recepimento da parte degli enti ospedalieri della Regione, dell'accordo intervenuto il 24 agosto 1979 tra il Governo e le confederazioni sindacali in ordine alla erogazione al personale dipendente, per una sola volta e per il periodo 1° febbraio 1979, 31 dicembre 1979, dell'importo lordo, pari a L. 250.000 non pensionabile, è autorizzata la spesa di lire 11.022 milioni il cui ammontare rientra nello stanziamento già iscritto al cap. 101010002 concernente: « Ulteriore quota da ripartire del fondo regionale assistenza sanitaria » del bilancio di previsione della regione Veneto per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri verranno determinate ed attribuite con apposita deliberazione della giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1979

TOMELLERI

(1430)

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. **104.**

Istituzione del fondo regionale sanitario - Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1979 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 21 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. **105.**

Aumento del tasso massimo annuo stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10, per l'assunzione dei mutui autorizzati per l'anno 1979.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il tasso massimo del 14 per cento annuo, stabilito alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 10, è elevato al 15,50 per cento.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. **106.**

Integrazione del trattamento economico del personale dei centri di formazione professionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa, per l'esercizio 1979, di lire 1.850 milioni per l'applicazione del nuovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla formazione professionale.

Alla spesa suddetta si provvede mediante riduzione di lire 1.850 milioni del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partite « provvedimenti per l'attuazione della legge n. 285/1977 » lire 1.000 milioni e « provvedimenti per l'addestramento professionale » lire 850 milioni) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

In diminuzione:

cap. 196219740 . . . . L. 1.850.000.000

In aumento:

cap. 052005136. — Attività di formazione professionale - finanziamento contributi . . . L. 1.850.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1979, n. **107.**

Rifinanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 21 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo istituito con legge regionale 13 settembre 1978, n. 55, per contributi a società cooperative e consorzi tra imprese artigiane per la realizzazione e per la gestione di aree artigianali attrezzate, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale, è aumentato di L. 550.000.000 per l'esercizio 1979.

Art. 2.

Alla ripartizione dello stanziamento disposto al precedente articolo concorrono le domande comunque già pervenute e quelle che perverranno alla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono infatti salvi i criteri e le modalità di ammissione e di erogazione dei contributi già stabiliti agli articoli 5 e 7 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 55.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 550.000.000, si fa fronte mediante riduzione per L. 200.000.000 del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (partite: « Fiere e mercati » e « Mostre e convegni ») e per L. 350.000.000 dal cap. 196219750 « Fondo globale e spese d'investimento normali » (partita: « Iniziative per l'artigianato »).

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
cap. 196219740	200.000.000	200.000.000
cap. 196219750	350.000.000	350.000.000
In aumento:		
cap. 022002066. — Contributi a società cooperative tra imprese artigiane per la realizzazione di aree artigianali attrezzate	550.000.000	550.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1979

TOMELLERI

(1431)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1979, n. **108.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio f[illegible]ziario 1979 (quinto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **66** *del* 31 *dicembre* 1979)

(*Omissis*).

(1432)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. **1.**

Rifinanziamento di interventi previsto dall'art. 4 legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, e successive m[illegible]cazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di L. 50.000.000.000 di cui all'art. 4 della legge [illegible]nale 9 giugno 1975, n. 79, e successive proroghe e modific[illegible] è elevato a L. 70.000.000.000.

Al nuovo finanziamento sono applicabili le provvidenze [illegible]ste dagli articoli 4 e 5 della stessa legge regionale. Le provvidenze sono estese anche a beneficiari di contrib[illegible] gionali disposti con provvedimenti legislativi emanati su[illegible]vamente al 1975.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[illegible] dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla su[illegible]blicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino uf[illegible] della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti [illegible]servarla e di farla osservare come legge della regione V[illegible]

Venezia, addì 22 gennaio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. **2.**

Modifica alla legge regionale 5 novembre 1979, [illegible] concernente interventi per lo sviluppo della proprie[illegible]retto coltivatrice.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficial[illegible] *della Regione n.* **4** *del* 25 *gennaio* **1980**)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al sesto comma dell'art. 6 della legge regionale 5 [illegible]bre 1979, n. 85, concernente « Interventi per lo sviluppo proprietà diretto coltivatrice » è apportata la seguente mo[illegible]

dopo le parole « leggi regionali » sono aggiunte le « e statali ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 gennaio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 3.

Organizzazione e gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1975, n. 745, partecipa con la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano alla organizzazione e gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie secondo le norme dello accordo allegato alla presente legge, che fa parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la regione del Veneto, la regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

In via ordinaria il contributo a carico della regione Veneto è determinato con la legge di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 3.

I provvedimenti di competenza della regione Veneto di cui all'allegato accordo sono deliberati:

a) dal consiglio regionale quelli previsti dall'art. 1, dallo art. 6, primo comma e dall'art. 11, primo comma;

b) dalla giunta regionale quelli previsti dall'art. 2, ultimo comma e dall'art. 13, primo comma.

Nel provvedimento di nomina di cui all'art. 6, primo comma, dell'allegato accordo è riservata alla minoranza consiliare la designazione di un rappresentante.

Art. 4.

L'accordo di cui all'art. 1 diviene operante con l'entrata in vigore delle leggi della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano che danno attuazione all'accordo medesimo e comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 gennaio 1980

TOMELLERI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 4.

Norme per il coordinamento della programmazione comprensoriale nell'area dei Colli Euganei.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In relazione alle esigenze di coordinamento poste dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, ed alla necessità di una programmazione unitaria per l'area omogenea dei Colli Euganei, il consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei partecipa, mediante la formulazione di propri orientamenti e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, alla elaborazione dei piani dei comprensori di Padova, Este e Monselice, di cui all'art. 15 della legge regionale 9 giugno 1975, numero 80.

Per l'adozione di detti piani, i consigli dei comprensori relativi sono integrati ciascuno da tre rappresentanti nominati dalla assemblea del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 gennaio 1980

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 5.

Norme per l'esercizio dell'attività di cava.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 25 gennaio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 1.

Oggetto e principi della legge

La presente legge disciplina la ricerca e l'attività di cava nel territorio della Regione, nel rispetto dei beni ambientali e culturali.

Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno destinato alla costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e sono esclusi dalla presente normativa.

La regolamentazione delle escavazioni di inerti dall'alveo e dalle zone di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente, che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto preminente del buon governo idraulico dei corsi d'acqua.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Art. 2.
Disposizioni generali

L'attività di cava si esercita secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della giunta regionale, rilasciato ai sensi dei successivi articoli 11 e 12.

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate nel rispetto del piano regionale delle attività estrattive, previsto all'articolo seguente.

Art. 3.
Piano regionale delle attività estrattive - P.R.A.E.

La Regione approva il piano regionale delle attività estrattive avente come obiettivo la valorizzazione delle risorse naturali in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dello ambiente e per le necessità di tutela del lavoro e dell'impresa.

Il P.R.A.E. consiste in:

a) una relazione, con l'individuazione delle finalità e dei criteri informatori del piano;

b) una planimetria, in scala non inferiore a 1:100.000, in cui sono indicate le delimitazioni, di cui ai punti 2) e 3) del comma successivo;

c) una parte normativa.

Il P.R.A.E.:

1) distingue i materiali di cava in due grandi gruppi, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione del territorio;

2) individua le aree favorevolmente indiziate per la coltivazione dei materiali appartenenti al gruppo comportante il maggiore grado di utilizzazione del territorio;

3) delimita all'interno delle aree favorevolmente indiziate, di cui al punto precedente, gli insiemi estrattivi per la coltivazione dei materiali ai quali le aree medesime si riferiscono;

4) classifica gli insiemi estrattivi, come sopra delimitati, nei tipi di completamento e di produzione;

5) detta le direttive per l'elaborazione dei progetti di coltivazione;

6) pone le norme per l'apertura di nuove cave. Tale apertura, per quanto riguarda i materiali appartenenti al gruppo comportante il maggior grado di utilizzazione del territorio, potrà, di norma, avvenire solo all'interno degli insiemi estrattivi;

7) detta le norme per la coltivazione delle cave, anche con specifico riferimento ai singoli insiemi estrattivi;

8) pone altre norme per l'esecuzione della presente legge con particolare riferimento alla sistemazione ambientale e alla esecuzione della ricerca.

Il P.R.A.E. deve salvaguardare le zone soggette a tutela, ai sensi delle leggi 4 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e la zona dei Colli Euganei delimitata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Art. 4.
Approvazione, pubblicazione ed efficacia del P.R.A.E.

Il piano è adottato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato, relativamente alla parte normativa, di cui allo art. 3, lettera *c*), nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione i comuni possono presentare al consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica.

Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, da effettuare relativamente alla parte normativa.

Il piano è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni, e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità sulla base delle risultanze della relazione annuale, di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Titolo II
COLTIVAZIONE E RICERCA

Art. 5.
Progetti di coltivazione

L'attività di cava deve essere svolta nel rispetto di progetti di coltivazione, comprensivi sia della fase di estrazione che di sistemazione ambientale e redatti in conformità alle norme di attuazione del piano.

I progetti di coltivazione, che possono essere di iniziativa pubblica o privata, corredati del parere e delle osservazioni, di cui all'art. 10, sono sottoposti al parere della commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Art. 6.
Commissione tecnica regionale per le attività estrattive - C.T.R.A.E.

E' istituita la commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Essa è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un membro della giunta dallo stesso designato ed è così composta:

da quattro esperti designati dalla giunta regionale, di cui uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli e uno in materie economiche;

da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato;

dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;

dal dirigente del dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;

dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

dal dirigene del dipartimento per l'agricoltura;

dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana.

Quando la commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su di un progetto di coltivazione essa è integrata:

dai sindaci dei comuni interessati;

dai presidenti dei comprensori e delle comunità montane interessati;

dai presidenti dei consorzi di bonifica eventualmente interessati.

Qualora la commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere su questioni relative all'ambito territoriale, di cui allo art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097, essa è, altresì, integrata da un rappresentante del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali, designato dalla giunta regionale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza almeno della metà dei componenti la commissione.

La commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ogni componente che faccia parte della commissione in rappresentanza di un ufficio regionale può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica non oltre il compimento del sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale.

Art. 7.
Compiti del C.T.R.A.E.

La C.T.R.A.E. formula i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla giunta regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici e di programmazione, afferenti il settore estrattivo dei materiali di cava.

Nell'ipotesi, di cui agli articoli 11 e 12, il parere riveste carattere obbligatorio, ma non vincolante e sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione attinenti ad aspetti connessi con l'attività estrattiva e previsti da specifiche normative, ivi compresi quelli previsti dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Il parere motivato della commissione sarà espresso avendo riguardo in modo particolare:

a) alla situazione geologica ed idrogeologica della zona interessata dai lavori di coltivazione, anche con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti;

b) alle esigenze di protezione delle bellezze naturali, delle cose di interesse artistico e storico, di tutela dagli inquinamenti e di salvaguardia dell'ambiente;

c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estraibile dal giacimento, in rapporto alla produzione e alla consistenza del giacimento medesimo;

' opere necessarie al recupero ambientale anche ai ivi della zona durante e al termine della coltivazione;

ıdoneità tecnica ed economica del richiedente;

parere ed alle osservazioni, di cui all'art. 10, della ge.

Art. 8.

Autorizzazione e concessione

di coltivazione possono riguardare sia giacimenti di rıvata sia giacimenti appartenenti al patrimonio indella Regione.

vazıone dei giacimenti di proprietà privata è subor- ıutorızzazione; la coltivazione di quelli appartenenti ıo ındisponibile della Regione è subordinata a con-

'zazıone e la concessione sono rilasciate dalla giunta ›ntıte la C.T.R.A.E. e la commissione consiliare com- ostıtuiscono gli unici titoli necessari per la coltiva- acımento.

Art. 9.

Requisiti della domanda

nre l'autorizzazione o la concessione, gli interessati ;entare domanda alla giunta regionale unitamente a comprovante l'avvenuto deposito di copia della do- ›mune ınteressato.

ında deve essere corredata della seguente documenta-

rogetto di coltivazione previsto all'art. 5, redatto se- ›dalità stabilite dal P.R.A.E.;

documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità 'conomıca del richiedete ad eseguire i lavori di col-

'ıcevuta del versamento alla tesoreria regionale di tıtolo di anticipazione delle spese occorrenti per la

Art. 10.

Pubblicità della domanda

:o, entro otto giorni dalla data del deposito di copia da, ne dà notizia al pubblico, mediante avviso affisso quındici giorni all'albo pretorio.

ıdici giorni successivi chiunque può prendere visione ıda e degli allegati di progetto e presentare osserva-

tale termine, il sindaco trasmette alla giunta regio- quındici giorni, la prova dell'avvenuta pubblicazione ıda e le eventuali osservazioni pervenute.

manda il consiglio comunale può esprimere il proprio deve pervenire alla giunta regionale entro il termine li sessanta giorni dalla data del deposito della do- a ın comune.

Art. 11.

Autorizzazione

edimento di autorizzazione stabilisce:

o e ı tempı di estrazione;

lalità della sistemazione ambientale delle aree interes-

erı e l'ammontare del deposito cauzionale da pre- forme ammesse dalle leggi a garanzia degli obblighi ll'autorizzazione;

ıne entro ıl quale il titolare deve, a pena di deca- utorizzazione medesima, produrre il titolo di dispo- gıacımento;

ntuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

'edimento suddetto precisa, inoltre, le sanzioni per 'a degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

'zazıone è strettamente personale e può essere ce- ı solo prevıo nulla-osta della giunta regionale, pena 'a.

Art. 12.

Concessione

ıenti appartenenti al patrimonio indisponibile della ;sono essere dati in concessione ai richiedenti for- :cessarıa ıdoneità tecnica ed economica a eseguire i ltivazione.

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Alla concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente un canone di concessione pari al prodotto del volume escavabile di progetto per i valori corrispondenti ai vari tipi di materiale stabiliti con apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 13.

Manufatti ed impianti connessi con l'attività estrattiva

Il provvedimento previsto dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione. Il suo rilascio è obbligatorio, è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale, previsto all'art. 8 della presente legge, e non comporta l'obbligo di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

Per la sistemazione ed il ripristino ambientale e infrastrutturale delle aree esterne a quelle di cava, interessate dalle attività estrattive, i titolari dell'autorizzazione o della concessione sono tenuti a versare, presso le tesorerie dei comuni nei cui territori ricade la cava, una cauzione il cui ammontare sarà stabilito con apposita convenzione da stipularsi con i comuni medesimi sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E.

In caso di mancato accordo l'ammontare della cauzione sarà stabilito dalla giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E.

Art. 14.

Collaudo

Ultimati i lavori di coltivazione il tirolare dell'autorizzazione o concessione deve chiedere il collaudo alla giunta regionale.

Il collaudo accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto e a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione o concessione, con particolare riferimento alle opere di sistemazione. Ricevuta la richiesta di collaudo, la giunta regionale nomina uno o più collaudatori, secondo le norme vigenti in materia. Esperite con esito positivo le operazioni di collaudo, la giunta regionale dispone lo svincolo del deposito cauzionale, previsto al primo comma dell'art. 11.

Le spese delle operazioni di collaudo sono a carico del richiedente e vengono liquidate secondo le modalità stabilite dallo art. 18. Il pagamento del compenso spettante ai collaudatori viene disposto con deliberazione della giunta regionale in conformità alle tariffe professionali.

Art. 15.

Consorzi

Per l'utile coltivazione, sia nella fase di estrazione che in qualla di sistemazione, nonchè per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera comune occorrente possono costituirsi consorzi volontari od obbligatori.

Copia dell'atto costitutivo del consorzio volontario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla giunta regionale.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio provvede la giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E.

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano state eseguite, la giunta regionale nomina un commissario, il quale assume l'amministrazione e la rappresentanza del consorzio e provvede all'esecuzione diretta delle opere stesse, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati.

Art. 16.

Dati sintetici

La giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, presenta al consiglio regionale un documento programmatico in cui sono indicate le previsioni dei consumi per i materiali di elevato grado di utilizzazione territoriale, nonchè una relazione sull'andamento dell'attività estrattiva e della ricerca nella Regione, sulla base dei dati statistici e delle notizie, di cui al comma successivo.

Gli imprenditori di cave e titolari di permesso di ricerca sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici delle attività svolte, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione

regionale e a fornire, altresì, le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi. Debbono, inoltre, mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia dell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 17.

Permesso di ricerca

La ricerca preliminare è eseguita al fine di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti di materiali di cava.

Qualora la ricerca voglia effettuarsi su fondi dei quali l'interessato non abbia la disponibilità, essa è subordinata ad apposito permesso da rilasciarsi dalla giunta regionale.

La domanda deve essere corredata di una planimetria a scala catastale dell'area interessata dalla ricerca e di una relazione di massima, a carattere tecnico-finanziario, in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

La giunta regionale rilascia il permesso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentita la C.T.R.A.E.

Nel permesso di ricerca, per il rilascio del quale si dovrà tener conto della capacità tecnica ed economica dell'interessato a condurre la ricerca, saranno fissati l'oggetto, le modalità e i termini iniziali e finali dei lavori, che, di massima, dovranno essere completati in un periodo non superiore all'anno.

Il permesso di ricerca è strettamente personale e può essere ceduto solo previo nulla-osta della giunta regionale, pena la sua revoca.

Il mancato rispetto del termine di inizio e fine dei lavori o delle modalità prescritte comporta la decadenza del permesso di ricerca, salvo proroga concessa su motivata richiesta.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

Art. 18.

Spese per l'istruttoria delle domande

Le spese occorrenti per istruttoria delle domande volte ad ottenere un permesso di ricerca, un'autorizzazione o concessione, o un qualsiasi altro provvedimento o intervento dell'amministrazione regionale nell'interesse del privato, sono a carico del richiedente e vengono liquidate nel provvedimento richiesto o con separato decreto del presidente della giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della giunta medesima.

Tali spese vengono recuperate con la procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo III

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19.

Vigilanza del sindaco

Fermi restando i compiti di vigilanza spettanti alla giunta regionale, il sindaco, relativamente ai giacimenti situati nel territorio del proprio comune, è competente ad esercitare la vigilanza sui lavori di coltivazione in ordine alla loro eventuale abusività o difformità dell'autorizzazione o concessione anche in collaborazione con gli uffici regionali.

A tal fine la giunta regionale provvede a trasmettere ai comuni interessati copia di tutti i provvedimenti relativi ai singoli giacimenti.

Art. 20.

Perdita della proprietà del giacimento

Qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il piano contenuto nell'autorizzazione medesima, la giunta regionale può stabilire un termine per l'inizio, la ripresa e l'intensificazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta.

In tal caso, qualora il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario del giacimento, viene disposto il passaggio del giacimento medesimo al patrimonio indisponibile della Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nel caso in cui l'imprenditore sia persona diversa da[l] prietario, a quest'ultimo la giunta regionale fissa un ter[mine] non superiore a tre mesi, per chiedere un'autorizzazione a prio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente i[l ter]mine, il giacimento dovrà considerarsi entrato nel patri[monio] indisponibile della Regione.

All'imprenditore decaduto è corrisposto, da parte dell tuale concessionario subentrante, il valore attuale degli in[vesti]ti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto dispo[nibile].

In caso di pubblico interesse la giunta regionale può cedere, ai sensi del terzo comma, anche su richiesta c[he] voglia coltivare il giacimento e non riesca ad ottener[e dal] proprietario un titolo di disponibilità del giacimento med[esimo] dando la preferenza, per il rilascio della concessione, all[e do]mande presentate da consorzi di imprenditori e basa[te su] progetti di coltivazione tali da favorire l'eliminazione del [feno]meno della polverizzazione delle cave.

Il concessionario è tenuto a risarcire gli aventi diritto [del] danno derivante dall'esercizio della cava, prestando idone[a gua]ranzia che verrà stabilita dalla giunta regionale nel pro[vvedi]mento di concessione.

Art. 21.

Sanzioni per coltivazione abusiva

Chiunque effettui lavori di coltivazione senza autorizz[azione] o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa d[el pa]gamento di una somma non inferiore a 10 milioni e [non] superiore a 50 milioni di lire. Qualora abbia, inoltre, de[termi]nato compromissioni alla situazione idrogeologica, paesag[gistica] o monumentale è tenuto alla riduzione in pristino oppure[, ove] non sia possibile, a porvi rimedio secondo le prescrizioni [stabi]lite dalla giunta regionale. In tale ipotesi la giunta reg[ionale] può diffidare il trasgressore ad effettuare entro un dato [termi]ne i lavori ritenuti necessari e, in difetto, provvedere all'[esecu]zione diretta con addebito delle spese.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione [pecu]niaria sarà tenuto conto della gravità della violazione, di [even]tuali recidive e di ogni altra rilevante circostanza.

Per quanto concerne l'autorità competente ad applica[re la] sanzione pecuniaria e il relativo procedimento si applica[no le] norme stabilite dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. [..., modificata] dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Copia del verba[le di] contravvenzione deve essere sollecitamente trasmessa alla [giun]ta regionale.

Art. 22.

Sanzioni per coltivazione difforme

Chiunque nell'effettuazione di lavori di coltivazione [non] abusivi non si attenga al progetto o alle prescrizioni dell['auto]rizzazione o concessione o comunque violi le norme dell[a pre]sente legge è soggettò, secondo la disciplina, di cui ai c[ommi] secondo e terzo del precedente articolo, alla sanzione a[mmi]nistrativa del pagamento di una somma non inferiore a [lire] 5 milioni e non superiore a lire 25 milioni.

Qualora, invece, tali difformità siano gravi o reitera[te, la] giunta regionale può pronunciare la decadenza dell'auto[rizza]zione o della concessione.

Nel caso di decadenza dell'autorizzazione si applica[no le] disposizioni dell'art. 20 della presente legge.

Qualora le difformità, di cui al primo comma, ab[biano] determinato compromissioni alla situazione idrogeologica, [pae]saggistica o monumentale oppure consistano nella manca[ta ef]fettuazione dei lavori di sistemazione ambientale, la g[iunta] regionale può procedere ai sensi del primo comma del [prece]dente articolo.

Art. 23.

Sospensione dei lavori

Il provvedimento di autorizzazione o di concessione [può] prevedere che l'inosservanza di singole prescrizioni in esso [con]tenute comporti per il titolare l'obbligo di sospendere i l[avori] di estrazione fino all'adempimento delle prescrizioni mede[sime].

La giunta regionale può ordinare la sospensione dei l[avori] di coltivazione quando essi siano abusivi o difformi dal [prov]vedimento e ogni qualvolta fatti emergenti determinino l[a ne]cessità di modificare il progetto di coltivazione.

L'inosservanza dell'obbligo di sospensione dei lavori [... compor]ta la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione o della [con]cessione.

Art. 24.

Apposizione dei sigilli

Il presidente della giunta regionale, qualora non venga osservato l'obbligo di sospensione dei lavori, può disporre la recinzione dei luoghi interessati dalla coltivazione e l'apposizione dei sigilli.

Copia del verbale delle operazioni suddette viene consegnata o notificata all'imprenditore e al proprietario del giacimento nel caso di lavori abusivi, o al titolare dell'autorizzazine o concessione nel caso di lavori difformi.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alla violazione.

Le spese per la misura cautelare e per la custodia sono accollate al soggetto riconosciuto responsabile dei lavori abusivi o, nel caso di lavori difformi, al titolare dell'autorizzazione o concessione, e vengono liquidate e recuperate ai sensi dell'articolo 18.

Art. 25.

Revoca dell'autorizzazione o concessione per pubblico interesse

La giunta regionale, per sopravvenute e superiori ragioni di pubblico interesse, può, sentita la C.T.R.A.E., revocare con motivato provvedimento l'autorizzazione o la concessione, determinando la misura dell'indennità dovuta al titolare dell'autorizzazione o concessione tenuto conto del valore degli impianti, dei macchinari e del materiale estratto disponibile.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

Disposizioni transitorie

I lavori di coltivazione in atto per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, possono continuare secondo il progetto presentato, e le relative domande nonchè quelle di ampliamento vanno decise secondo la disciplina della medesima legge regionale.

Le domande per l'apertura di nuove cave presentate anteriormente al 31 ottobre 1979 vanno decise secondo le norme stabilite dalla legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, purchè non siano in contrato con il P.R.A.E. già adottato.

Dalla data di adozione del piano e fino alla sua entrata in vigore è sospesa ogni determinazione sulle domande di apertura di nuove cave presentate a partire dal 31 ottobre 1979, che siano in contrasto con il piano medesimo.

Art. 27.

Prima adozione del P.R.A.E.

Il primo P.R.A.E. è adottato con la presente legge nel testo allegato ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto relativamente alla parte normativa, di cui all'art. 3, lettera *c*).

Si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 4 ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà.

Art. 28.

Abrogazione

Fermo restando quanto disposto al precedente art. 26, è abrogata la legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, nonchè il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41.

Art. 29.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 gennaio 1980

TOMELLERI

(*Omissis*).

(1433)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1979, n. **21.**

Pareri sulle iniziative nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca, sistemazione bacini montani, regolazione corsi d'acqua ed elettrificazione rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutte le iniziative, compresi gli acquisti, nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca, sistemazione bacini montani, regolazione corsi d'acqua ed elettrificazione rurale finanziate o agevolate dalla provincia devono essere corredate di un parere tecnico-economico.

Il parere viene espresso:

1) a cura dell'impiegato competente su iniziative per le quali è prevista la concessione di un contributo con un preventivo fino a 50 milioni di lire;

2) a cura del capo ufficio competente su iniziative con un preventivo fino a 100 milioni di lire e su iniziative per le quali è prevista la concessione di un contributo con un preventivo da oltre 50 fino a 100 milioni di lire;

3) a cura della commissione di cui all'art. 2 su tutte le iniziative con un preventivo di oltre 100 milioni di lire.

Su domanda dell'impiegato o rispettivamente capo ufficio competente il parere su una iniziativa può essere dato anche dal capo ufficio o rispettivamente dalla commissione di cui all'art. 2.

Gli importi di cui al secondo comma possono essere aggiornati con deliberazione della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi all'ingrosso.

Qualora ad un unico richiedente vengano concessi, con provvedimento unico, più contributi è sufficiente un unico parere.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente è nominata dalla giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta:

a) dal direttore generale dei servizi agrari, presidente;

b) da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che sostituisce il presidente in caso di impedimento;

c) da un funzionario dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

d) da un funzionario dell'ufficio per l'amministrazione delle foreste demaniali;

e) da un funzionario dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo;

f) da un funzionario dell'ufficio fonti di energia;

g) da un funzionario dell'ufficio acque pubbliche.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori della commissione con voto consultivo l'impiegato incaricato della istruttoria del progetto di cui si tratta e, qualora sono da trattare materie che richiedono una competenza specifica, degli esperti.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

La commissione è convocata dal presidente e le adunanze sono valide in presenza del presidente o del suo sostituto e di complessivamente più della metà dei membri.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza.

In caso di impedimento i membri possono farsi rappresentare con delega scritta.

Art. 4.

I prezzi unitari contenuti nel preventivo delle spese possono essere adottati d'ufficio ad un prezziario predisposto e aggiornato annualmente dalla commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

La legge provinciale 31 agosto 1974, n. 10, è abrogata.

I pareri espressi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni precedenti, conservano la loro efficacia.

Art. 6.

I compensi previsti dalle disposizioni vigenti competono anche ai chiamati di cui al terzo comma dell'art. 2 e ai delegati di cui al terzo comma dell'art. 3.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 500.000 all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario corrente, si provvede, per l'anno 1979, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 33 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, che presenta la disponibilità occorrente e, per gli anni successivi, mediante lo stanziamento sui corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 dicembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1979, n. 22.

Disciplina concernente gli impianti generatori di calore destinati al riscaldamento degli ambienti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impianti generatori di calore ed i recipienti di liquidi caldi sotto pressione a temperatura non superiore a 100°C, comprendenti le apparecchiature, le installazioni, gli allacciamenti, i locali, le strutture e quanto altro specificato nei successivi articoli 4, 5, 6 e 7, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda e alimentati dai combustibili autorizzati ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e successive modifiche, sono soggetti alla disciplina della presente legge, che ne regola:

a) la prevenzione da incendio;

b) la regolamentazione della normativa di sicurezza;

c) le misure contro l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto;

d) le procedure per la disciplina del contenimento del consumo energetico di cui al successivo art. 7.

Art. 2.

Il personale addetto alla conduzione di un impiant potenzialità superiore a 500.000 kcal/h deve avere consegu patentino di abilitazione, che viene rilasciato al termine c corso per la conduzione dei relativi impianti, previo ramento dell'esame finale.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, p deliberazione della giunta stessa, vengono fissate le norme tive all'istituzione dei corsi, la durata di essi, le modali ammissione, i programmi e le norme concernenti gli e

Con decreto del presidente della giunta provinciale, p delibera della giunta stessa, vengono ordinate a periodi maggiori di dieci anni revisioni parziali o generali di patenti abilitazione alla conduzione degli impianti.

Il patentino di cui al primo comma diviene obbliga entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di c secondo comma.

Presso l'ufficio tutela risorse naturali viene istituito un stro degli abilitati alla conduzione degli impianti term norma dei precedenti commi.

Non è tenuto agli obblighi di cui ai precedenti p secondo e quarto comma chi abbia conseguito il patentii sensi dell'art. 8 della legge provinciale 4 giugno 1973, r abrogato dal successivo art. 16.

Art. 3.

Per i fini della presente legge l'ufficio tutela risorse na li rilascia per ogni impianto di potenzialità superiore 30.000 kcal/h un libretto matricolare, sul quale sono riporta caratteristiche dell'impianto stesso, l'esito degli accertar effettuati, nonchè i risultati dei controlli di cui al succe art. 11 e delle relative prescrizioni.

Art. 4.

Per i fini di cui alla lettera *a*) del precedente art. impianti generatori di calore ed i recipienti di liquidi sotto pressione, nonchè le apparecchiature ausiliarie, i re locali, le installazioni, gli allacciamenti elettrici e del g condotti di emissione dei fumi, le strutture e le disposi murarie e di altro genere ed i depositi di combustibile abbiano relazione con gli impianti e i recipienti stessi de possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti a prevenir incendi, secondo le disposizioni che vengono stabilite nel lamento di esecuzione.

Art. 5.

Per i fini di cui alla lettera *b*) del precedente art. impianti generatori di calore, i recipienti di liquidi caldi pressione, nonchè le apparecchiature ausiliarie e le installa devono essere costruiti e installati in modo che ne sia assi ta la stabilità di funzionamento nella conduzione di mas pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzio

Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteris generali e particolari dei generatori e dei recipienti, le dis zioni per la prevenzione degli infortuni, nonchè ogni ulte dispositivo, requisito tecnico e costruttivo considerato nec rio ad assicurare la più sicura condizione di esercizio

Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione può e disposto l'obbligo del costruttore dei generatori di calc recipienti contenenti liquidi caldi sotto pressione a prese all'ufficio tutela risorse naturali la documentazione rich dall'assessore provinciale competente, diretta ad accertai rispondenza delle caratteristiche e dei requisiti dei generat dei recipienti stessi alle disposizioni della presente legge regolamento.

I generatori di calore e/o i recipienti devono essere m a cura degli installatori di una targa applicata in modo in vibile su un punto essenziale e ben visibile del generator del recipiente, recante le caratteristiche volute, come sta nel regolamento di esecuzione.

Art. 6.

Per i fini di cui alla lettera *c*) del precedente art. impianti generatori di calore, i recipienti contenenti li caldi sotto pressione, nonchè le apparecchiature ausiliai relativi locali, le installazioni e i condotti di emissione dei devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad a

rare un idoneo funzionamento, tale da produrre il minimo di emissioni fumose, secondo le disposizioni che vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.

Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le norme per il controllo dei fumi, delle emissioni in genere, nonchè i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Art. 7.

Per il contenimento del consumo energetico si osservano disposizioni delle norme statali vigenti, applicando le procedure di cui ai successivi articoli.

Il regolamento di esecuzione può stabilire i casi in cui i comuni nell'elaborazione dei piani di attuazione di risanamento o di recupero da disporsi ai sensi delle leggi vigenti, hanno l'obbligo di prescrivere l'installazione di impianti centralizzati generatori di calore adeguati ad omogenei comparti volumetrici.

Art. 8.

Per l'installazione di un impianto generatore di calore e dei recipienti di liquido caldo sotto pressione, di cui al precedente art. 1, con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h, con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, o, in caso di sua sostituzione o modifica, il proprietario o possessore deve presentare domanda al sindaco del comune interessato contemporaneamente alla richiesta della concessione edilizia o rispettivamente dell'autorizzazione alla sostituzione o modifica.

Quando l'impianto disponga di una potenzialità inferiore a 100.000 kcal/h, la domanda deve essere corredata da un allegato con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, da sottoscriversi da un tecnico iscritto nel relativo albo professionale, munito di laurea in ingegneria, architettura, scienze agrarie e forestali, o di diploma di geometra o perito industriale, secondo le competenze di legge.

Quando l'impianto disponga di una potenzialità superiore a 100.000 kcal/h, la domanda deve essere corredata da un progetto e da una relazione tecnica, con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, da sottoscriversi da un tecnico di cui al comma precedente.

Il sindaco incarica un esperto che non sia intervenuto nella progettazione, scelto secondo le competenze di legge dall'albo degli esperti, istituito presso l'amministrazione provinciale, il quale deve disporre apposita relazione attestante la conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

L'iscrizione all'albo degli esperti di cui al precedente comma viene acquisita da coloro che, muniti di laurea in ingegneria, architettura, scienze agrarie o forestali, o di diploma di geometra o perito industriale abbiano superato un esame-colloquio, sostenuto davanti ad una commissione composta da tre membri, nominata dalla giunta provinciale. Al fine di agevolare la preparazione dei candidati, l'amministrazione provinciale è tenuta ad istituire appositi corsi, anche affidandone la realizzazione ad organizzazioni esterne all'amministrazione stessa.

Alla liquidazione delle relative spese professionali provvede chi ha presentato domanda di installazione dell'impianto, secondo l'onorario a vacazione vistato dal sindaco.

Il sindaco, sulla base della relazione dell'esperto, condiziona il rilascio della concessione edilizia alle eventuali modifiche da apportare al progetto, quando queste siano compatibili con la normale progressione dei lavori di costruzione. Qualora tali modifiche risultassero incompatibili non dà luogo al rilascio della concessione stessa.

Avverso l'atto di diniego è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo, alla I sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, la quale decide entro i successivi trenta giorni.

Le disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento di esecuzione hanno effetto anche per gli impianti generatori di calore e recipienti di liquidi caldi di cui al precedente art. 1, per i quali, ai sensi del primo comma del presente articolo, non è disposto l'obbligo di presentare domanda di installazione al sindaco del comune.

Art. 9.

Tutti gli impianti termici la cui installazione sia stata approvata ai sensi del precedente articolo, devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'esercizio nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Quando trattasi di impianto non superiore alle 100.000 kcal/h un esperto incaricato dal sindaco con le modalità e i requisiti di cui al quarto, quinto e sesto comma del precedente art. 8, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere, rilascia sotto la sua responsabilità esplicita dichiarazione, da predisporsi su allegato con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione, sulla rispondenza degli impianti realizzati a quelli in precedenza approvati.

Quando gli impianti superino le 100.000 kcal/h, gli stessi devono essere sottoposti a collaudo al fine di verificarne la conformità al progetto approvato e alle norme della presente legge e del regolamento. Il collaudo deve essere eseguito dall'esperto incaricato dal sindaco con le modalità e i requisiti di cui al quarto, quinto e sesto comma del precedente art. 8, che non sia intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere.

Nel caso di non corrispondenza alle caratteristiche degli impianti approvati ai sensi del precedente art. 8, il sindaco comunica agli interessati gli adattamenti e gli interventi da operare, nonchè il termine entro il quale deve essere provveduto. Nel caso di inadempienza ai provvedimenti, il sindaco può ordinare l'arresto dell'impianto.

Il tecnico e il collaudatore devono redigere tre copie degli atti e depositarle al comune, il quale provvede a restituire all'interessato una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito ed a trasmettere altra copia all'ufficio tutela risorse naturali per il rilascio del libretto di cui al primo comma del precedente art. 3.

Art. 10.

Gli impianti di produzione di calore di cui al precedente art. 1, con le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 9, esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono, nei termini stabiliti e nei casi previsti, essere adeguati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Art. 11.

Per i fini di cui alla presente legge ed entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione il controllo e la vigilanza sugli impianti termici vengono effettuati dai tecnici dipendenti dal comune o dall'ufficio tutela risorse naturali della provincia, che devono richiedere all'assessore competente l'intervento per i necessari prelievi di campioni, del laboratorio chimico provinciale o, per eventuali prove e controlli, di altri appositi organismi aventi specifica competenza tecnica.

I comuni, ai fini della predetta vigilanza, possono avvalersi dell'opera dei dirigenti dei vigili del fuoco volontari.

Qualora gli impianti, a seguito dei controlli, risultassero non compatibili ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il sindaco o l'assessore provinciale competente provvede ai sensi del penultimo comma del precedente art. 9.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà dei sindaci di richiedere il diretto intervento dell'ufficio tutela risorse naturali della provincia per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 12.

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque installa, anche in sede di trasformazione o di ampliamento un impianto di produzione di calore senza aver ottenuto la preventiva approvazione ai sensi del precedente art. 8 o lo realizzi in difformità da quello approvato in modo da costituire violazione alle norme di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

b) chiunque metta in funzione, senza attendere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del precedente art. 9 un impianto di produzione di calore, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 500.000;

c) chiunque conduca un impianto di produzione di calore con potenzialità superiore a 500.000 kcal/h, senza avere conseguito il patentino di cui al precedente art. 2, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

d) chiunque non risulti in possesso del libretto matricolare di cui al precedente art. 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

e) chiunque non provveda entro i termini stabiliti ad apportare agli impianti di produzione del calore gli adattamenti e gli interventi di cui al precedente art. 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 13.

L'accertamento e la constatazione dell'infrazione alle disposizioni della presente legge sono affidati ai tecnici dipendenti dai comuni e ai funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali.

Il personale incaricato di cui al precedente comma può accedere, salvo notifica da trasmettersi con congruo anticipo, alle proprietà private o pubbliche e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutte le altre operazioni prescritte.

Art. 14.

Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Le ingiunzioni di pagamento sono disposte dal capo dell'ufficio tutela risorse naturali.

Art. 15.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 16.

Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 19, e lettera *a*) dell'art. 32 della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, con decorrenza dalla data di cui all'art. 17, secondo comma.

Art. 17.

Ferma restando l'attribuzione alla provincia delle funzioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti di produzione di calore, il regolamento di esecuzione può stabilire l'applicazione di norme tecniche emanate dallo Stato riguardanti la disciplina della presente legge.

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione non appena istituito in provincia di Bolzano l'albo degli esperti di cui al precedente art. 8.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, salvo quanto disposto nel successivo articolo.

Art. 18.

Per i fini di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1, fino all'entrata in vigore dell'albo degli esperti di cui all'art. 8, quarto comma, con l'entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni: il parere, nonchè l'attività di controllo e di collaudo da esercitarsi nel merito, ai sensi delle leggi vigenti, sui progetti di costruzioni civile di interesse privato, di altezza non superioe a 24 m, spetta al sindaco del comune territorialmente interessato che a tale fine si avvale di un tecnico del comune o, in mancanza, di liberi professionisti o del comandante dei vigili del fuoco volontari, mentre il parere su progetti di opere pubbliche viene espresso dalla direzione tecnica provinciale o dal comitato tecnico provinciale, secondo le modalità e procedure della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27; nel caso di edifici scolastici, viene espresso dalla commissione prevista dall'art. 11 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, in seno alla quale può essere richiesta la partecipazione di un rappresentante dell'ispettorato provinciale antincendi.

Art. 19.

Alle spese derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, valutate in lire 10 milioni all'anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti annuali di bilancio per i corsi di addestramento professionale dei lavoratori ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 27 dicembre 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(1302)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800840)